

Assicurazione Multirischi Abitazione e Vita privata

CHUBB®

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano -P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Assicurazione Casa

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una Polizza contro i danni che offre una serie di coperture assicurative contro i Danni all'Abitazione e al Contenuto, Prestazioni di Assistenza, la Responsabilità Civile verso terzi e la Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

La polizza comprende le seguenti garanzie, incluse ed opzionali:

- ✓ Danni all'Abitazione:
 - Eventi generali;
 - Eventi atmosferici;
 - Danni da acqua condotta;
 - Danni da effrazione;
 - Fenomeno Elettrico;
 - Bomba d'acqua;
 - Vetri e Cristalli dell'Abitazione.
- ✓ Danni al Contenuto:
 - Eventi Generali;
 - Evento Atmosferico;
 - Danni da acqua condotta;
 - Bomba d'acqua;
 - Fenomeno Elettrico;
 - Vetri e Cristalli degli Arredi;
 - Furto e Rapina.
 - Furto e Rapina all'esterno dell'Abitazione
- ✓ Responsabilità civile verso Terzi
 - Responsabilità civile della Famiglia e della vita privata;
 - Responsabilità civile relativa all'Abitazione;
 - Responsabilità civile relativa alla Proprietà dell'Abitazione;
 - Rischio Locativo – Responsabilità civile del Locatario nei confronti del Locatore.
- ✓ Prestazioni di Assistenza
 - Assistenza all'Abitazione;
 - Assistenza Digitale;
 - Assistenza Elettrodomestici.
- ✓ Tutela Legale
 - Tutela legale della vita privata;
 - Tutela Legale dell'attività di lavoro subordinato.

Chubb risarcisce il danno fino ai Massimali stabiliti in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Per le garanzie relative alla sezione "Danni all'Abitazione", la copertura non è operante per i Danni:
 - causati dalle Catastrofi Naturali, ossia terremoto, eruzione vulcanica, uragano, tornado, trombe d'aria, alluvione, inondazione e allagamento, piene, mareggiate, maremoti, frane, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda;
 - causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo;
 - Danni causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
 - Danni causati dagli Eventi previsti da Garanzie che, nel Certificato di Polizza, non sono state incluse in polizza e per le quali non è stato pagato il relativo Premio;
 - Danni causati da Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, ad eccezione dei Danni da effrazione;
 - Danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
 - Danni indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- ✗ Per le garanzie relative alla sezione "Danni al Contenuto", la copertura non è operante per i Danni:
 - direttamente o indirettamente causati da Catastrofi Naturali, ossia terremoto, eruzione vulcanica, uragano, tornado, trombe d'aria, alluvione, inondazione e allagamento, piene, mareggiate, maremoti, frane, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda;
 - direttamente o indirettamente causati da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- ✗ Per le garanzie relative alla sezione "Responsabilità civile verso Terzi", la copertura non è operante per i Danni:
 - alle cose e agli animali di proprietà (o comproprietà) dell'Assicurato o che l'Assicurato abbia in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dalla garanzia: "Rischio locativo".
 - causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni e per l'elenco delle esclusioni specificamente applicabili ad una copertura, si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie specifiche all'Indennizzo per ogni garanzia.
- ! Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti e delimitazioni di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Per la sezione "Danni all'Abitazione", "Danni al Contenuto" e "Prestazioni di Assistenza": Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la garanzia "Tutela Legale": Unione Europea, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein.
- ✓ Per la garanzia "Responsabilità civile della Famiglia e della vita privata": tutto il mondo.
- ✓ Per la garanzia "Responsabilità civile dell'Abitazione" e "Rischio locativo": Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Il Contraente è tenuto a comunicare per il tramite dell'Intermediario o per iscritto all'Assicuratore le situazioni che comportano in modo oggettivo l'Aggravamento del Rischio, la sua diminuzione o in ogni caso la variazione delle condizioni che rilevano per l'esecuzione del Contratto.
- Il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare il Premio all'Assicuratore, con le modalità dallo stesso previste al momento della stipula della Polizza, a decorrere dalla data di Conclusione del Contratto. Il Premio annuale, incluse le imposte, è calcolato sulla base del piano di copertura scelto e delle informazioni indicate nel Certificato di Assicurazione.
- In caso di sinistro, la denuncia dello stesso deve essere presentata dall'Assicurato all'Assicuratore le seguenti tempistiche dalla data in cui è avvenuto il Sinistro: 5 giorni per le sezioni "Danno all'Abitazione" e "Danno al Contenuto", 7 giorni per la sezione "Responsabilità civile verso Terzi", 3 giorni per le sezioni "Prestazioni di Assistenza" e "Tutela Legale".



Quando e come devo pagare?

Il Contraente è tenuto a pagare il Premio all'Assicuratore, mediante carta di credito a decorrere dalla data di Conclusione del Contratto. Il Premio di Assicurazione è dovuto a ciascuna Ricorrenza, in via anticipata, ove ciò sia possibile, o con frazionamento mensile rispetto al Periodo di assicurazione rilevante. L'ammontare del Premio, incluse le Imposte, è indicato nel Certificato di Assicurazione ed è pari all'importo corrispondente ad 1 (un) anno di copertura assicurativa ed è determinato in base al piano scelto e alle informazioni indicate nel Certificato di Assicurazione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione ed ha durata annuale con tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il Contraente potrà dare Disdetta in qualsiasi momento contattando il servizio clienti ai riferimenti indicati nella pagina iniziale Contatti, oppure a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Chubb European Group SE, Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano o tramite PEC all'indirizzo italy@pec.chubb.com. Resta inteso che, in caso di Disdetta, il presente Contratto di Assicurazione rimarrà vigente fino alla prima Ricorrenza successiva e il premio relativo sarà comunque dovuto.

La Disdetta da parte dell'Assicuratore deve essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC ai riferimenti forniti dal Contraente almeno 30 giorni prima della Ricorrenza. La Polizza prevede il Tacito Rinnovo.

Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso entro i 14 giorni successivi alla stipula della Polizza, comunicando all'Assicuratore la sua volontà:

- Nell'area personale del sito dell'Intermediario <https://www.mamainsurance.it/it/auth/login>

In tal caso la Polizza sarà automaticamente annullata dalla data di effetto copertura e l'Assicuratore rimborserà al Contraente l'eventuale Premio già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi. Il diritto di recesso è esercitabile in assenza di Sinistri denunciati o pagati. Il diritto di recesso non può essere esercitato qualora, durante il periodo in cui il recesso può essere esercitato, il Contraente abbia presentato una richiesta di risarcimento o di liquidazione di un sinistro coperto dal presente Contratto di Assicurazione, ai sensi dell'art. 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso, eventuali Sinistri occorsi non saranno indennizzati.

Assicurazione Multirischi Abitazione e Vita privata

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Assicurazione Casa

DIP Aggiuntivo realizzato in data: gennaio 2026. Aggiornato a marzo 2026. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - Tel. 02 27095.1 - Fax 02 27095.333 - italy@pec.chubb.com - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com - www.chubb.com/it
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato al (27 Marzo 2024), il patrimonio netto della società è pari a (€ 3.003.305.813), mentre il risultato economico di periodo ammonta a (€ 813.088.466). Il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è pari al (176 %). Per ulteriori informazioni consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile al seguente link: (<https://www.chubb.com/uk-en/about-us-uk/europe-financial-information.html>).

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quanto riportato nel DIP



Che cosa non è assicurato?

✗ Rischi esclusi

- ✗ **1. Esclusioni specifiche applicabili alla sezione "Danni all'Abitazione":**
 - causati dalle Catastrofi Naturali, ossia terremoto, eruzione vulcanica, uragano, tornado, trombe d'aria, alluvione, inondazione e allagamento, piene, mareggiate, maremoti, frane, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda;
 - causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo;
 - causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
 - causati dagli Eventi previsti da Garanzie che, nel Certificato di Polizza, non sono state incluse in polizza e per le quali non è stato pagato il relativo Premio;
 - causati da Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, ad eccezione dei Danni da effrazione;
 - verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
 - indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
 - causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere;
 - causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà;
 - derivanti da circostanze preesistenti alla data di decorrenza della Copertura e noti all'Assicurato.
 - In caso di Abitazione Locata, se la Locazione ha una durata inferiore a 6 mesi (sono quindi esclusi gli affitti brevi e gli affitti turistici);
 - In caso di Abitazione Locata, se tra Locatore e Locatario vi siano vincoli di parentela e affinità.
- ✗ **Per la garanzia "Eventi Generali": Gelo**
- ✗ **Per la garanzia "Evento Atmosferico" e "Bomba d'acqua":**
 - Danni causati a alberi, giardini, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - Danni causati a tende, tendoni e antenne, comprese le relative intelaiature di sostegno;
 - Danni a cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati e quelli a giardini e parchi privati;
 - Danni dovuti a Eventi Atmosferici classificabili come Catastrofi Naturali;
 - Danni dovuti a accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno dell'Abitazione Assicurata;
 - Danni dovuti a intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da foglie;
 - Danni dovuti a rigurgito di sistemi di scarico o fognature esterne all'Abitazione Assicurata;
 - Danni conseguenti ad infiltrazioni attraverso serramenti aperti; danni dovuti a umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione di acqua dal terreno; danni causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
 - Danni causati da cattiva manutenzione, corrosione e/o usura dell'Abitazione Assicurata o del manto di copertura del tetto;
 - Danni causati da o dovuti a sovraccarico di neve a fabbricati, costruzioni e strutture in genere non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e ai sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione.
- ✗ **Per la garanzia "Danni da acqua condotta":**
 - Danni dovuti a corrosione e usura, umidità e stitilicidio;
 - Danni dovuti a rottura di condutture interrate o di impianti di irrigazione in genere che non abbiano causato un Danno al Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. "Coperture Accessorie per la Garanzia Danni da acqua condotta";

	- Danni dovuti a rigurgito di sistemi di scarico o fognature esterne all'Abitazione Assicurata; - Danni dovuti a spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno dell'Abitazione Assicurata o interrate; - Danni causati da o dovuti a infiltrazioni; - Danni avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti. ✗ Per la garanzia "Fenomeno Elettrico": - Danni a fonti di luce; danni alle cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto; - Danni causati da difetti di materiale e di costruzione; - Danni dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente. ✗ Per la garanzia "Vetrare dell'Abitazione": - Danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell'Abitazione Assicurata; - Danni che abbiano comportato rigature e/o segnature, screpolature e/o scheggiature; - Danni a lastre e a specchi di vetro che sono parte integrante di Elettrodomestici o apparecchi elettronici. ✗ 2. Esclusioni specifiche applicabili alla sezione "Danni al Contenuto": - Danni direttamente o indirettamente causati da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; causati dagli eventi previsti da Garanzie che, al momento della sottoscrizione, non sono state incluse in polizza e per le quali non è stato pagato il relativo Premio; - Danni causati da smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; - Danni verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto; - Danni indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti; - Danni causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere; - Danni causati da ordigni esplosivi, tranne quelli risposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà. - In caso di Locazione, se la Locazione ha una durata inferiore a 6 mesi (sono quindi esclusi gli affitti brevi e gli affitti turistici); - In caso di Locazione, se tra Locatore e Locatario vi siano vincoli di parentela e affinità. ✗ Per la garanzia "Eventi Generali": Gelo ✗ Per la garanzia "Evento Atmosferico" e "Bomba d'acqua": - Danni causati da accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno dell'Abitazione Assicurata; - Danni causati da intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da foglie; - Danni causati da rigurgito di sistemi di scarico o fognature; - Danni causati da umidità, stitilicidio, trasudamento; danni causati da infiltrazione di acqua dal terreno; danni causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione; - Danni causati da scarsa manutenzione dell'Abitazione Assicurata; - Danni causati da o dovuti a sovraccarico di neve a fabbricati, costruzioni e strutture in genere non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e ai sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione; - Danni avvenuti attraverso porte finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti. ✗ Per la garanzia "Danni da acqua condotta": - Danni dovuti a corrosione e usura, umidità e stitilicidio; - Danni dovuti a rigurgito di sistemi di scarico o fognature; - danni dovuti a infiltrazioni. ✗ Per la garanzia "Fenomeno Elettrico": - Danni a fonti di luce; danni a cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto; - Danni causati da difetti di materiale e di costruzione; - Danni dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente; - Danni a impianti fotovoltaici. ✗ Per la garanzia "Vetri e Cristalli degli Arredi: - Danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell'Abitazione Assicurata; - Danni che abbiano comportato rigature e/o segnature, screpolature e/o scheggiature; - Danni a lastre e a specchi di vetro che sono parte integrante di Elettrodomestici o apparecchi elettronici; - Danni a lastre e a specchi di vetro tenuti all'aperto o negli spazi esterni dell'Abitazione Assicurata. ✗ Per la garanzia "Furto e Rapina": - Danni avvenuti all'esterno del complesso abitativo o delle relative Pertinenze dell'Abitazione Assicurata, fatto salvo quanto espressamente normato in Polizza per i casi in cui i beni assicurati siano depositati all'interno di locali di terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione; - Danni a Preziosi e Valori; danni ai beni posti all'aperto o in spazi condominiali/di uso comune; - Danni avvenuti in occasione di Catastrofe Naturale, guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa o tumulto popolare, purché il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; - Danni commessi o agevolati da dolo o Colpa Grave del Contraente, dell'Assicurato o di persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela, oppure occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti, da persone delle cui azioni i soggetti di cui prima devono rispondere, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono. ✗ Per la garanzia "Furto e Rapina fuori dall'Abitazione": - Danni causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone che con lui convincono e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere. furto derivante da incuria o negligenza da parte del Contraente, ad esempio a seguito di abbandono di un Bene incustodito in luoghi, privati o pubblici, in cui potrebbe ragionevolmente essere rubato, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Beni lasciati in auto o in altri veicoli; - furto per cui non sia stato prodotto idoneo verbale di denuncia, effettuato presso le autorità competenti, nel quale sia chiaramente indicato il codice identificativo univoco del verbale; - furto occorso all'interno dell'Abitazione Assicurata; - furto occorso all'interno di qualsiasi immobile, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, camere di albergo o B&B, a meno che i Beni non siano indossati o comunque sotto stretta sorveglianza; - furto occorso nelle palestre, furti a beni conservati all'interno di armadietti (anche se regolarmente chiusi a chiave). - furto causato o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari; - Furto di beni di proprietà di terzi, posseduti temporaneamente dall'Assicurato o dai suoi familiari; - Furto di Preziosi e Valori; - Furto di biciclette (anche elettriche), monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel se parcheggiati. ✗ 3. Esclusioni specifiche applicabili alla sezione "Assistenza":
--	---

	- eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di Calamità Naturale; - sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - dolo o Colpa Grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio; atti di pura temerarietà dell'Assicurato; - stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni; - Eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura. ✗ Per la garanzia "Assistenza Digitale": - mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi; - qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload; - impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a Fibra); - interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore; - apparecchi e dispositivi che beneficino ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione; - dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese; - dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio); - Malf funzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa; centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali; - Malf funzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti; - Danno accidentale. ✗ Per la garanzia "Assistenza Elettrodomestici": - numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato; - Danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell'uso dell'apparecchio; - danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati; - Danno materiale non correlato a guasto, ma dovuto ad una causa esterna come un Danno Accidentale, un Danno da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell'elettrodomestico o dispositivo; - eventi atmosferici (fulmini, alluvioni e trombe d'aria); - guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni; - installazione errata o difettosa (incluso software difettoso); - processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, e qualsiasi Danno causato dall'irraggiamento solare; - modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali; - alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore; - componenti di isolamento termico del bene; - guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il Limite accettabile dal produttore; - hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio; - responsabilità di una Terza Parte per colpa o Danno (produttore, rivenditore, distributore, errata installazione, manomissione per tentata riparazione, epidemic failure o qualsiasi altra persona); - componenti estetici, materiali di consumo e parti soggette ad usura, accessori o periferiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene, lampadine, tubazioni, fusibili, manopole, coperture, simboli, ecc; danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione; - costo derivante dal mancato utilizzo dell'apparecchio; - protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica. ✗ 4. Esclusioni specifiche applicabili alla sezione "Responsabilità Civile verso terzi": - Danni alle cose e agli animali di proprietà (o comproprietà) dell'Assicurato o che l'Assicurato abbia in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dalla garanzia: "Rischio locativo". - Danni causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge; - Danni che derivano da svolgimento da parte dell'Assicurato di qualsiasi attività professionale, ossia quella svolta in modo continuativo, abituale e remunerativo; - Danni punitivi di qualunque natura; - Danni che derivino da lavori diversi dalla manutenzione ordinaria; - Danni da furto o rapina; - Danni che derivino da umidità, stitilicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali, fatto salvo quanto disciplinato in tema di danni da spargimento d'acqua; - Danni che derivino da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive e/o esplosive (ivi incluso materiale pirotecnico); - Danni conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri; - Danni conseguenti all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; - Danni conseguenti a guerra e terrorismo. ✗ Per la garanzia "Responsabilità Civile della famiglia" - Danni che derivino dalla proprietà di abitazioni o fabbricati; - Danni che derivino da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di abitazioni di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute; - Danni che derivino che derivino dalla pratica di sport a livello professionistico; - Danni che derivino dalla proprietà, detenzione e utilizzo a titolo professionale di aeromobili/aeromodelli a pilotaggio remoto che abbiano caratteristiche differenti da quelle indicate all'Art. 39.1 "Responsabilità Civile relativa alla Proprietà dell'Abitazione"; - Danni derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati; - Danni derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di Legge, fatto salvo quanto espressamente previsto all'Art. 38 "Responsabilità Civile della Famiglia"; - Danni derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio; - Danni che derivino da fatto dei collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari; - Danni derivanti dalla proprietà, possesso o custodia di animali diversi da cane e gatto; - Danni derivanti dalla proprietà, possesso o custodia di cani appartenenti alle razze di seguito elencate: American
--	--

	amstaff, American bulldog, American Staffordshire terrier, Boerboel, Bull terrier, Cane corso, Cane da pastore del Caucaso, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore di Ciarplanina, Cane della Serra da Estrela, Dogo argentino, Dogo canario, Dogue de Bordeaux, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da presa canario, Perro da presa mallorquin, Pitbull, Pitbull mastiff, Pitbull terrier, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, e incroci derivanti dalle razze sopra citate, nonché di cani anche di altra razza che siano stati inclusi nelle fasce di Rischio potenziale elevato come da registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni; - Danni derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria o dalla detenzione e/o dall'uso di armi e munizioni. ✗ Per la garanzia "Responsabilità Civile dell'Abitazione": - Danni che derivino dalla Proprietà/Conduzione di Abitazioni diverse da quella indicata nel Certificato di Assicurazione. ✗ 5. Esclusioni specifiche applicabili alla sezione "Tutela Legale": - Danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; - Fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; - Spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato; - Materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza; - Controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; - Controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione; - Controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in Polizza; - Controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili; - Controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione; - Controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale; - Controversie relative ai Sinistri inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, comprese le controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; - Controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi; - Pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; - Spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; - Controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato; - Controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza; controversie di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia; controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

- ! Chubb non sarà tenuto a garantire la copertura assicurativa né sarà obbligato a pagare alcun indennizzo o a riconoscere alcun beneficio qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo o il riconoscimento di tale beneficio esponga Chubb a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali o economiche previste da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli USA.
- ! È prevista l'applicazione delle seguenti Franchigie Assolute:
€ 300 per le garanzie "Eventi Generali", "Evento Atmosferico", "Danno da acqua condotta", "Bomba d'acqua", "Furto in Casa", "Fenomeno Elettrico".



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle persone fisiche che vogliono:

- proteggere l'Abitazione e/o il Contenuto della stessa, sita nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, dove l'Assicurato e/o i suoi familiari conviventi hanno residenza anagrafica o domicilio abituale/saltuario.
- proteggere sé stessi e la propria famiglia, dai danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla vita privata o alla conduzione dei locali di proprietà.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 23%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 - 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. I reclami possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza o all'ente all'uopo preposto del Paese in cui l'Assicuratore ha la propria sede legale (FRA - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) scegliendo una delle opzioni disponibili al seguente link: https://acpr.banque-france.fr/fr/professionnels/vos-outils-et-services/signaler-lacpr-un-manquement-ou-une-infraction.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di

risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato a Chubb.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In relazione alla garanzia Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri tra l'Assicurato e la Centrale Operativa, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Centrale Operativa avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: http://www.ec.europa.eu/fin-net .

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il Contraente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie_oblio-oncologico.pdf
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il Contraente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli , secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Casa

Contratto di Assicurazione

Polizza n. ITBFIY12036

Redatto secondo le linee guida del Tavolo Tecnico tra ANIA-ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI
INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari di cui alla Lettera al Mercato IVASS del 14/03/2018

Ed. 06/2026

CHUBB®

Indice

CONTATTI.....	5
SEZIONE 1: DEFINIZIONI GENERALI DI POLIZZA.....	6
SEZIONE 2: NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO	13
Art. 1 Dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze del Rischio.....	13
Art. 2 Variazioni di Rischio	13
Art. 3 Effetto, durata, rinnovo e disdetta dell'Assicurazione.....	13
Art. 4 Determinazione e pagamento del Premio	13
Art. 5 Diritto di Recesso del Contraente.....	14
Art. 6 Modalità di Disdetta del Contratto da parte del Contraente.....	14
Art. 7 Modalità di Disdetta del Contratto da parte della Compagnia	14
Art. 8 Massimale / Somma Assicurata	14
Art. 9 Applicazione di Franchigie e Scoperti	14
Art. 10 Forma delle comunicazioni.....	14
Art. 11 Forma dell'assicurazione.....	15
Art. 12 Altre assicurazioni	15
Art. 13 Diritto di Rivalsa.....	15
Art. 14 Esagerazione dolosa del Danno	15
Art. 15 Pagamento del Sinistro	15
Art. 16 Foro competente.....	15
Art. 17 Oneri fiscali.....	15
Art. 18 Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge	15
Art. 19 Sanzioni Internazionali	16
SEZIONE 2: ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'ABITAZIONE.....	17
SEZIONE 2.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	17
Art. 20 Oggetto dell'Assicurazione	17
Art. 21 Eventi assicurati	17
Art. 22 Eventi generali	17
Art. 23 Eventi Atmosferici	17
Art. 24 Danni da acqua condotta	17
Art. 25 Danni da effrazione	18
Art. 26 Bomba d'acqua.....	18
Art. 27 Fenomeno elettrico.....	18
Art. 28 Vetrature dell'Abitazione	18
Art. 29 Estensione delle prestazioni	18
SEZIONE 2.2: DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI	18
Art. 30 Estensione Territoriale.....	18
Art. 31 Esclusioni	18
31.1 Esclusioni generali della Sezione "Danni all'Abitazione"	18
31.2 Esclusioni particolari per la garanzia "Eventi Generali"	19
31.3 Esclusioni particolari per la garanzia "Evento Atmosferico" e "bomba d'acqua"	19
31.4 Esclusioni particolari per la garanzia "Danni da acqua condotta"	20
31.5 Esclusioni particolari per la garanzia "Fenomeno Elettrico"	20
31.6 Esclusioni particolari per la garanzia "Vetri e Cristalli dell'Abitazione"	20
SEZIONE 3: ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL CONTENUTO	21
SEZIONE 3.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	21
Art. 32 Oggetto dell'Assicurazione	21
Art. 33 Persone Assicurate	21
Art. 34 Eventi assicurati	21
Art. 35 Eventi generali	21

Art. 36 Evento Atmosferico	21
Art. 37 Danni da acqua condotta	22
Art. 38 Bomba d'acqua.....	22
Art. 39 Fenomeno elettrico.....	22
Art. 40 Vetri e Cristalli degli Arredi	22
Art. 41 Furto e Rapina	22
Art. 42 Furto e Rapina all'esterno dell'Abitazione	23
Art. 43 Estensione delle Prestazioni	24
SEZIONE 3.2: DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "DANNI AL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE"	24
Art. 44 Estensione Territoriale.....	24
Art. 45 Esclusioni	24
45.1 Esclusioni generali.....	24
45.2 Esclusioni particolari della garanzia "Eventi generali"	24
45.3 Esclusioni particolari della garanzia "Evento Atmosferico" e "bomba d'acqua"	24
45.4 Esclusioni particolari della garanzia "Danni da acqua"	25
45.5 Esclusioni particolari della garanzia "Fenomeno elettrico"	25
45.6 Esclusioni particolari della garanzia "Vetri e Cristalli degli Arredi"	25
45.7 Esclusioni particolari della garanzia "Furto e rapina"	25
45.8 Esclusioni particolari della garanzia "Furto e Rapina all'esterno dell'Abitazione"	26
SEZIONE 4: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA.....	27
SEZIONE 4.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	27
Art. 46 Assistenza all'Abitazione	27
Art. 47 Assistenza Digitale.....	30
Art. 48 Assistenza Elettrodomestici	32
SEZIONE 4.2: DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI	33
Art. 49 Estensione territoriale	33
SEZIONE 5: TUTELA LEGALE	36
SEZIONE 5.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	36
Art. 50 Tutela legale della vita privata	36
Art. 51 Tutela Legale dell'attività di lavoro subordinato	37
SEZIONE 5.2: DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.....	39
Art. 52 Esclusioni generali della Sezione 7 "Tutela Legale"	39
Art. 53 Delimitazioni temporali	39
SEZIONE 6: RESPONSABILITA' CIVILE	41
SEZIONE 6.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE	41
Art. 54 Oggetto dell'Assicurazione	41
Art. 55 Persone Assicurate	41
Art. 56 Responsabilità Civile e della vita privata	41
Art. 57 Responsabilità Civile relativa all'Abitazione.....	42
Art. 58 Responsabilità civile relativa alla proprietà dell'Abitazione	43
Art. 59 Rischio Locativo - Responsabilità civile del Locatario nei confronti del Locatore	43
SEZIONE 6.1: DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI.....	43
Art. 60 Estensione Territoriale.....	43
Art. 61 Persone non considerate Terzi.....	43
Art. 62 Esclusioni	44
62.1 Esclusioni generali della Sezione 6: Responsabilità Civile verso Terzi	44
62.2 Esclusioni particolari della garanzia Responsabilità Civile della famiglia	44
62.3 Esclusioni particolari della garanzia Responsabilità Civile dell'Abitazione.....	45
SEZIONE 7: DENUNCIA SINISTRO	46
Art. 63 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per l'Abitazione.....	46

Art. 64 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per il Contenuto dell’Abitazione	46
Art. 65 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per la Responsabilità Civile Verso Terzi	46
Art. 66 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per l’Assistenza all’Abitazione l’Assistenza Elettrodomestici	46
Art. 67 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per l’Assistenza Digitale	47
Art. 68 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per la Tutela Legale	47
Art. 69 Gestione delle vertenze di Danno – spese legali	48
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali.....	49
Come presentare un reclamo	50

CONTATTI

Servizio Clienti

È possibile contattare il Servizio Clienti:

- al numero 02 27095678 dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle 18:00

Il Servizio Clienti è a disposizione per richieste relative alla gestione della Polizza quali ad esempio:

- ottenere informazioni sulla Polizza
- ottenere supporto nell'acquisto della Polizza
- ottenere supporto tecnico per il sito dell'Intermediario

Denuncia Sinistri

- Può denunciare un Sinistro alternativamente:
 - Tramite l'area personale dell'Intermediario a cui la Polizza è assegnata;
 - via e-mail, a chubb.denunce.tpa@chubb.com
 - via posta, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Chubb European Group, Ufficio Sinistri, Via Fabio Filzi, 29 20124 Milano

Denuncia Sinistri – Assistenza all'Abitazione – Centrale Operativa 24h/365gg

- Può denunciare un Sinistro:
 - via telefono chiamando il numero: 0642115334

Denuncia Sinistri – Tutela Legale

- Può denunciare un Sinistro alternativamente:
 - via e-mail a: tutela.legale@cl-ita.com
 - via posta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a:
LERCARI SRL – Via XII Ottobre, 3 - 6° piano, 16121 – GENOVA
 - via PEC: sircus@pec.it

SEZIONE 1: DEFINIZIONI GENERALI DI POLIZZA

I termini di seguito elencati, riportati nella presente Polizza in maiuscolo, assumono il seguente significato:

A

Abitazione Assicurata: complesso delle opere edili identificato nel contratto, di proprietà dell'assicurato o in uso allo stesso, escluso solo il valore dell'area.

Sono considerati Abitazione:

- le opere murarie e di finitura;
- le opere di fondazione o interrato;
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione, le tende esterne, comprese le tende frangisole, purché installate su strutture fisse;
- pannelli solari e fotovoltaici, anche se non installati direttamente sull'Abitazione ma posti nell'ambito di pertinenza della stessa;
- gli affreschi, le statue, le decorazioni, i mosaici che non abbiano valore artistico;
- le Dipendenze e/o Pertinenze, anche se poste in corpi separati, i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i cancelli anche elettrici, i campi e le attrezzature sportive e da gioco, le piscine, le strade private, i cortili, i parcheggi;
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
- le quote di proprietà comune in condomini o in Abitazioni plurifamiliari ed in genere tutto quanto è destinato al servizio dell'Abitazione Assicurata.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

L'Abitazione Assicurata deve rispettare le seguenti caratteristiche costruttive, a seconda della tipologia di Fabbicato:

1. Cemento armato

Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali in cemento armato;
- pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili;

È tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 15% del loro totale;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

2. Muratura

Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
- strutture portanti del tetto, solai, soffittature, rivestimenti interni e/o esterni, coibentazioni anche in materiali combustibili.

È tollerato che vi sia:

- la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne e nel manto del tetto in misura rispettivamente non superiore al 25% del loro totale;
- il manto esterno di copertura del tetto totalmente in tegole bituminose o materiali catramati;
- la presenza di cappotto termico realizzato anche in materiali combustibili.

Relativamente alle Abitazioni tipo cemento armato e muratura è tollerato che le Dipendenze siano costruite anche in materiali combustibili, purché la loro area coperta non superi il 15% dell'area coperta dell'intera Abitazione assicurata.

3. Bioedilizia

Abitazione in buone condizioni di statica e manutenzione con:

- Strutture realizzate con elementi portanti verticali ed orizzontali incombustibili o in linea con quanto previsto dalla UNI 1995 1-2 ed elementi di collegamento non protetti dotati di una resistenza al fuoco pari ad almeno 20 min (Rif. Eurocodice 5). La capacità portante degli elementi primari e meccanica e degli elementi secondari è garantita per un tempo minimo di 30 minuti (R/REI30) per costruzioni ad un solo piano fuori terra, senza piani interrati. Per tutte le altre tipologie (altezza < 32 m) gli elementi costruttivi di cui sopra è garantita una resistenza pari a R/REI 60 (nel rispetto del D.M. 16 maggio 1987 n.246). Tutti gli elementi non portanti (disimpegni e vani scala) sono in possesso di una certificazione di reazione al fuoco secondo quanto previsto dalla EN 13501-1 (D.M. 15 MARZO 2005) e impiegati secondo le norme di buona tecnica. Le connessioni tra elementi verticali ed orizzontali garantiscono l'interruzione di cavedi ed intercapedini. Gli elementi costruttivi contenenti elementi combustibili sono protetti con isolanti classificati

in A1 come previsto dal D.M. 15 marzo 2005;

- Le coperture in materiale con isolante più esterno (A1 D.M. 15 MARZO 2005), legno lamellare o massello;
- In presenza di impianti termici superiori ai 35 kW gli stessi sono conformi a quanto previsto dal D.M. 12 aprile 1996; e a quanto previsto al punto 74 del d.P.R. 151/2011 per impianti superiori ai 116 kW;
- Gli impianti fotovoltaici devono essere conformi a quanto previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 5158 26/2010;

4. Legno

Abitazione comunque costruita, in buone condizioni di statica e manutenzione.

DESTINAZIONE D'USO

L'Abitazione Assicurata deve inoltre essere adibita a civile Abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato annesso ed intercomunicante. L'edificio di cui fa parte l'Abitazione assicurata deve essere adibito prevalentemente a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

Abitazione Principale: l'Abitazione dove l'Assicurato, persona fisica, dimora abitualmente.

Aggravamento del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del Contratto di assicurazione, che comporti maggiori probabilità che si verifichi l'Evento assicurato o maggiori potenziali danni conseguenti al suo verificarsi.

Allagamento: eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto.

Apparato Digitale "Home": apparecchi di rete fissa quali ad esempio computer, desktop, stampanti (sia wifi che usb), fax, scanner e multifunzione (cioè apparati che abbiano funzione di stampa, scansione e fax), webcam, router e chiavette, smart tv, decoder, consolle da gaming, Dispositivi di smarthome, di uso privato e di proprietà dell'Assicurato. Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Apparato Digitale "Mobile": apparecchi mobili quali ad esempio computer portatili (netbook, laptop), tablet, phablet, smartphone, smartwatch; di uso privato e di proprietà dell'assicurato. Tale elenco è soggetto ad aggiornamenti/implementazioni legati ad eventuali sviluppi tecnologici che portino alla commercializzazione di nuovi dispositivi elettronici.

Arbitrato: il procedimento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra il Contraente o l'Assicurato e l'Assicuratore. Tale procedimento può essere previsto dai contratti di assicurazione.

Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dalla copertura assicurativa.

Assicuratore: Chubb European Group SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Assistenza Digitale: attività che ha come scopo il ripristino, causa Malfunzionamento, dell'operatività di un Apparato Digitale o software, incluso il supporto all'installazione e/o la loro (ri)configurazione. Tale operazione può avvenire tramite l'Assistenza in remoto o per mezzo di Assistenza tecnica a domicilio.

Assistenza Giudiziale: attività di patrocinio che ha inizio quando si ricorre al giudice per la decisione sull'oggetto della vertenza legale.

Assistenza in remoto: tipo di Assistenza Digitale che viene fornita telefonicamente, (con o senza il supporto di software dedicati come Cobrowsing o Videobrowsing), via chat oppure tramite mail.

Assistenza Stragiudiziale: è quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza legale prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

C

Catastrofe Naturale: accadimenti naturali, di particolare rilevanza e intensità, quali ad esempio eruzione vulcanica, uragano, tornado, trombe d'aria, alluvione, inondazione e allagamento, piene, mareggiate, maremoti, frane, cedimenti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta sassi, penetrazione di acqua da falda, deficit idrici e incendi boschivi che sconvolgono significativamente il territorio generando disastrose conseguenze e arrecando Danno al patrimonio pubblico, privato, produttivo e agricolo.

Centrale Operativa: l'organizzazione di Inter Partner Assistance S.A – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 - Roma, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, con costi a carico dell'Assicurato, le prestazioni di Assistenza previste dal presente Contratto di assicurazione.

Certificato di Assicurazione: il documento riepilogativo delle principali condizioni di Polizza a conferma della sottoscrizione del Contraente e dell'operatività della copertura assicurativa.

Circolazione: il movimento, la fermata e la sosta di pedoni e Veicoli su strada, su acqua o su rotaia adibiti a uso pubblico, compresi marciapiedi, corsie ciclabili, aree e passaggi pedonali, passaggi a livello, banchine, parcheggi, aree residenziali

comuni. Il termine esclude qualunque forma di Circolazione avente carattere eccezionale e/o che richieda specifica autorizzazione da parte delle Autorità competenti.

Cobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di prendere possesso dell'apparato del cliente (ad esempio Pc) ed operare direttamente sullo stesso al fine di configurarlo o cambiarne le impostazioni.

Colpa Grave: condotta caratterizzata da straordinaria imprudenza, negligenza e/o imperizia.

Commissioni/Costi di Intermediazione: il compenso che l'Assicuratore corrisponde all'Intermediario, qualora previsto, per l'attività di intermediazione assicurativa svolta. Esso è normalmente definito in una percentuale del Premio, al netto delle imposte, corrisposto dal Contraente.

Conclusione del Contratto: il momento in cui l'Assicurato/Aderente paga all'Intermediario a cui è affidata la Polizza il Premio o la prima rata.

Contenuto: l'insieme dei beni, di proprietà dell'Assicurato, riposti all'interno dell'Abitazione Principale Assicurata o dell'Abitazione di proprietà del Contraente ma locata, indicata in Polizza, e nell'annesso ufficio e/o studio professionale nonché nelle Dipendenze, e destinati ad uso domestico, personale e ad uso professionale purché attinente all'annesso ufficio/studio.

Sono comprese le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate all'Abitazione Principale Assicurata dall'Assicurato Locatario.

Non sono considerati Contenuto: roulotte (compresi i rimorchi diversi dalle roulotte, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rimorchi per trasporto attrezzature turistiche e sportive), veicoli in genere a motore e parte degli stessi (fatta eccezione per carrozzine per disabili e per biciclette elettriche e a pedalata assistita), natanti e relativi motori fuoribordo, macchinari ed attrezzature per giardinaggio, animali.

Contraente: la persona fisica che stipula la Polizza.

Contratto: il presente contratto di assicurazione in forma individuale stipulato dall'Aderente in nome e nell'interesse proprio e degli eventuali ulteriori Assicurati, con il quale si trasferisce da un soggetto (l'Assicurato) a un altro soggetto (l'Assicuratore) un Rischio al quale il primo è esposto.

D

Danno: [per la sezione Abitazione e Contenuto] il pregiudizio subito dall'Assicurato in conseguenza di un Sinistro.

Danno: [per la sezione Responsabilità Civile] diminuzione patrimoniale subita dai Terzi coinvolti in un Sinistro.

Danno Accidentale: il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento.

Dati Personali: le informazioni riguardanti una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente; ad esempio, informazioni sulle sue caratteristiche, le sue abitudini, il suo stile di vita, le sue relazioni personali, il suo stato di salute, la sua situazione economica.

Denuncia di Sinistro: la comunicazione che l'Assicurato deve dare all'Assicuratore a seguito di un Sinistro.

Difese esterne/Mezzi di chiusura: tutto ciò che è indicato in una delle seguenti classi.

Classe A)

Serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 di mm, senza alcuna apertura, chiusi con serrature di sicurezza, catenacci o lucchetti di sicurezza, di adeguata robustezza e manovrabili solo dall'interno, oppure in alternativa, inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm ancorate nel muro, con aperture, per rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Classe B)

Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o vetro antisfondamento) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili solo dall'interno, oppure in alternativa, inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse aperture di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali che contengono le cose assicurate senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Classe C)

Impianto di allarme con almeno le seguenti caratteristiche:

- centralina autoprotetta;
- sensori volumetrici e/o perimetrali;
- apparato di allarme acustico autoprotetto con una sirena;
- registratore di controllo per verificare l'avvenuto inserimento e disinserimento;
- alimentazione secondaria con una autonomia di almeno 12 ore consecutive.

Diminuzione del Rischio: qualunque mutamento successivo alla stipula del Contratto di assicurazione che comporti una riduzione della probabilità che si verifichi l'Evento assicurato, oppure una riduzione del potenziale Danno conseguente al suo verificarsi.

Dipendenza: vedi Pertinenza.

Disdetta: la comunicazione che il Contraente, l'Assicurato/Aderente o l'Assicuratore deve inviare all'altra parte, entro i termini previsti dal Contratto di assicurazione, per manifestare la propria volontà di interromperlo.

Dispositivi di smarthome: IPcam, sensori apertura/chiusura porte, smart switch, sensori di fumo, sensori di allagamento, termostato, valvole termostatiche, sensori di temperatura, sensori di movimento, lampadine intelligenti, serratura elettronica.

E

Elettrodomestici: il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavatrice, l'asciugatrice, il forno, il forno microonde, il piano cottura, il boiler elettrico o a gas, la caldaia a gas, il climatizzatore/condizionatore.

Esclusioni: rischi esclusi relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Assicuratore, come indicati in polizza con caratteri di particolare evidenza.

Evento: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità del Contratto e che determina la richiesta delle Prestazioni Assicurate incluse quelle di Assistenza.

Evento Atmosferico: grandine, vento e cose da esso trasportate, bufere, tempeste, pioggia, neve.

F

Fatto Generatore: il fatto, l'inadempimento o la violazione di norme che dà origine alla Controversia oggetto della garanzia di Tutela Legale.

Fibra: Servizio telefonico-internet che si avvale dell'utilizzo della fibra ottica. Porta a casa dell'utente un servizio dati e quindi necessita di un router capace di utilizzare questo tipo di segnale, tipicamente un apparato voip fornito dal gestore. Ci sono vari tipi di fibra. Il più comune è l'fttc (fibra fino al cabinet, l'ultima tratta di cavo rimane in rame, tipicamente l'impianto a casa del cliente rimane un impianto tradizionale), fttb (fibra fino al bulding, quindi fino al piano terra del palazzo da lì rimangono cavi in rame quindi l'Impianto Domestico rimane tradizionale), fthh (fibra home, cioè la fibra sostituisce il rame nell'Impianto Domestico).

Franchigia/Scoperto: la parte di Danno che resta a carico dell'Assicurato, espressa rispettivamente in un importo fisso o in una percentuale sul Danno indennizzabile. Qualora lo Scoperto preveda un minimo e la percentuale sul Danno indennizzabile risultasse inferiore all'importo del minimo di Scoperto, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. La franchigia si dice **"Assoluta"** quando il suo importo rimane in ogni caso a carico dell'Assicurato, qualunque sia l'entità del Danno subito. La Franchigia si dice invece **"Relativa"** quando la sua applicazione dipende dall'entità del Danno subito: se il Danno è inferiore o uguale all'importo della Franchigia, l'Assicuratore non corrisponde alcun indennizzo; se invece il Danno è superiore, l'Assicuratore lo indennizza totalmente senza applicare alcuna Franchigia.

Esempio di funzionamento di Franchigie e Scoperti:

Caso a): Il Danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia assoluta di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 400.

Caso b): Il Danno ammonta a Euro 500 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. L'indennizzo sarà di Euro 500.

Caso c): Il Danno ammonta a Euro 100 e la polizza prevede una Franchigia relativa di Euro 100. Non sarà corrisposto alcun indennizzo.

Caso d): Il Danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno Scoperto del 10%. L'indennizzo sarà di Euro 180.

Caso e): Il Danno ammonta a Euro 200 e la polizza prevede uno Scoperto del 10% col minimo di Euro 50. L'indennizzo sarà di Euro 150.

I

Imposta sulle Assicurazioni: imposta che si applica al Premio di assicurazione, in base alle aliquote fissate dalla Legge.

Impianto Domestico: In ambito digitale l'insieme di cavi e prese telefoniche nell'Abitazione che ricevono il servizio ds1 o Fibra dall'esterno e lo trasmettono all'interno dell'Abitazione. Tale servizio è generalmente garantito dal gestore del servizio telefonico solo fino alla prima presa (la più vicina rispetto all'ingresso dell'Abitazione), il resto dell'impianto è responsabilità del cliente. Alcune volte l'impianto riceve invece il segnale da una sim dati.

Imputazione Colposa: imputazione per aver commesso il fatto a causa di negligenza, imperizia, imprudenza, inosservanza di leggi e/o regolamenti.

Imputazione Dolosa: imputazione per aver commesso volontariamente il reato / fatto imputato.

Incendio: la combustione, con fiamma, delle cose materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Indennità/Indennizzo: la somma di denaro dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro indennizzabile.

Intermediario: l'Intermediario assicurativo, Tomorrow Labs SRL, iscritto alla sezione A del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (R.U.I.) al n° A000793017, regolarmente autorizzato ad operare ai sensi di Legge, che presta la sua opera di intermediazione in relazione al presente Contratto di assicurazione.

IVASS: l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che esercita la vigilanza sul mercato assicurativo italiano per garantirne la stabilità, il buon funzionamento e per tutelare il consumatore.

L

Legge: qualsiasi testo normativo vigente e riconosciuto in base all'ordinamento giuridico applicabile.

Limite di Indennizzo: l'importo dovuto dall'Assicuratore entro la Somma Assicurata e che rappresenta il massimo esborso nei casi espressamente indicati nel Certificato di Adesione.

Liquidatore: il collaboratore autonomo o dipendente di un Assicuratore incaricato di quantificare sul piano economico il Danno verificatosi in conseguenza di un Sinistro.

Locatario: persona fisica che si obbliga a pagare un corrispettivo al Locatore (il canone locatizio) in cambio della disponibilità di un'abitazione in cui risiedere per un determinato tempo a fronte di un Contratto di Locazione.

Locatore: persona fisica che si obbliga a mettere a disposizione un'abitazione al Locatario per poterne godere e risiedervi per un determinato tempo verso un corrispettivo (il canone locatizio) a fronte di un contratto di Locazione.

Locazione: il contratto, ex Art. 1571 del Codice Civile, con cui una parte, detta Locatore, si obbliga a far godere all'altra parte, ossia al conduttore o Locatario o inquilino, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (il canone locatizio).

M

Malfunctionamento: il mancato funzionamento oppure il funzionamento difettoso o inadeguato che non ne permetta le prestazioni abituali e conformi all'uso previsto dal produttore ma che non sia legato ad un Danno Accidentale.

Massimale/Somma Assicurata: l'importo massimo, indicato in Polizza, fino alla concorrenza del quale l'Assicuratore si impegna a prestare le garanzie e/o la prestazione prevista.

O

Oblio oncologico: per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto della persona che sia stata affetta da una patologia oncologica di non fornire informazioni, né sottoporsi a visite mediche di controllo o accertamenti sanitari, né subire valutazioni o conseguenze contrattuali in relazione a tale patologia, quando siano decorso i termini previsti Legge 7 dicembre 2023 n. 193 (la "Legge") e dai relativi decreti attuativi.

Il diritto all'oblio si acquisisce dopo 10 anni dalla conclusione del trattamento attivo, ridotto a 5 anni se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I, del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico matura nei termini indicati nello stesso Allegato, consultabile sul sito internet dell'Assicuratore al seguente link: <https://www.chubb.com/content/dam/it/tabella-delle-patologie-oblio-oncologico.pdf>.

Per "conclusione del trattamento attivo della patologia" si intende, in assenza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Successivamente a tali termini, non sarà considerata patologia pregressa ai fini del Contratto di Assicurazione e le informazioni eventualmente acquisite in precedenza non potranno essere utilizzate per la valutazione del rischio, la determinazione delle condizioni contrattuali.

P

Periodo di Assicurazione: il periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza del Contratto come riportato nel Certificato di Adesione, corrispondente alla frequenza di pagamento del Premio prescelto dall'Aderente.

Perito: il libero professionista che può essere incaricato di valutare la natura e stimare l'entità del Danno subito dall'Assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro

Pertinenze: locali accatastati come parte integrante dell'Abitazione ma non intercomunicanti con essa (esempio: cantine, box, soffitte, centrale termica).

Polizza: il documento che prova il Contratto di assicurazione.

Premio: la somma di denaro che l'Assicurato/Aderente deve corrispondere all'Assicuratore per beneficiare dell'assicurazione.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Prestazioni Assicuratore: l'insieme delle garanzie assicurative come descritte in Polizza.

Preziosi: gioielli, oggetti d'oro e/o di platino (anche solo parzialmente), pietre preziose e perle naturali o di coltura comprese le relative montature.

Primo Rischio assoluto: la forma di copertura per cui l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della Somma Assicurata, a prescindere dal valore delle cose assicurate al momento del Sinistro e senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile (vedi anche Valore Intero, come approccio alternativo).

Principio Indennitario: principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'Indennizzo corrisposto dall'Assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il Danno subito dall'Assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo una fonte di guadagno.

R

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti dell'Assicuratore in relazione a un Contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di Indennizzo di danni o di esecuzione del Contratto.

Registro dei Reclami: il registro che le imprese di assicurazioni sono obbligate a tenere per legge in cui sono registrati i Reclami pervenuti dai consumatori.

Residenza: il luogo, in Italia, dove l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

Rete Domestica: Insieme delle connessioni wifi generate dagli apparati dell'utente nell'ambiente domestico, e dell'Impianto Domestico stesso.

Rete Wifi: Modalità di collegamento ad internet senza cavi o fili di apparati. Tipicamente un apparato (router) si collega ad internet tramite rete fissa (DSL o Fibra) o sim dati e genera un campo wifi a cui altri apparati si agganciano per condividere il collegamento (o connessione) ad internet del primo. Tale rete può essere protetta (gli apparati per collegarsi devono utilizzare una password) o libera. Le dimensioni e la potenza di una Rete Wifi variano, sono influenzati tra l'altro dallo spessore delle mura o da interferenze quali altre reti simili vicine.

Ricorrenza: data entro cui la Polizza compie un Periodo di Assicurazione, calcolato in 12 mesi dalla data di Conclusione del Contratto.

Risarcimento: somma che il responsabile è tenuto a pagare al danneggiato per reintegrare per un valore equivalente il patrimonio di colui al quale ha arrecato un Danno.

Rischio: la probabilità che si verifichi l'Evento assicurato.

Riserve: le somme di denaro che Assicuratore è tenuta ad accantonare in bilancio a copertura degli impegni assunti nei confronti degli Assicurati.

Rivalsa: il diritto che spetta all'Assicuratore ai sensi di legge di richiedere al soggetto che ha causato il Danno l'Indennizzo liquidato.

S

Secondo Rischio: la copertura assicurativa prestata in eccedenza a capitali assicurati, o differenza di condizioni contrattuali, a quella di primo rischio. L'assicurazione di Secondo Rischio opera a partire dal Limite previsto per l'assicurazione di primo Rischio fino al Limite stabilito in polizza.

Set Informativo: l'insieme dei documenti che costituiscono l'informativa precontrattuale che vengono consegnati all'Assicurato/Contraente (DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e, ove previsto, Modulo di Proposta).

Sinistro: il verificarsi dell'Evento dannoso assicurato.

Sottolimito: l'importo, espresso in percentuale o in cifra assoluta, che è parte del Massimale e rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in relazione alla singola garanzia per cui può essere previsto.

Surroga: la facoltà dell'Assicuratore di sostituirsi ai diritti che l'Assicurato indennizzato vanta verso il terzo responsabile del Danno.

T

Terzi/Terza parte: soggetti estranei all'Assicurato e comunque non legati all'Assicurato da vincoli di matrimonio, parentela o affinità.

Non sono inoltre considerati Terzi i dipendenti, soci e collaboratori (inclusi i collaboratori domestici regolarmente assunti) che subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;

Sono considerati Terzi i collaboratori occasionali dell'Assicurato, quali baby-sitter, infermieri, ragazze alla pari e simili.

Tipologia di Abitazione: l'Abitazione Principale Assicurata può essere costituita, alternativamente da:

- appartamento, ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'interno ma comune dall'esterno, costituita da una parte di fabbricato;
- villetta a schiera o plurifamiliare, ossia una singola unità abitativa con proprio accesso dall'esterno costituita da una parte di fabbricato;
- villa indipendente, ossia una singola unità abitativa costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 (artt. 163; 164, 173 e 174 e correlati)

U

Unico Sinistro: il fatto dannoso e/o la Controversia che coinvolge più Assicurati.

V

Validità Territoriale: lo spazio geografico entro il quale l'assicurazione opera.

Valore a nuovo: l'importo necessario per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e rendimento economico. Per tutte le opzioni, sono comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Valore allo stato d'uso: l'importo che si calcola al momento del Sinistro detraendo dal Valore a nuovo un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla qualità e funzionalità, al rendimento e allo stato di manutenzione.

Valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.

Vetri e cristalli degli Arredi: tavoli in vetro, vetrine, specchi, acquari.

Vetrate dell'Abitazione: lastre di cristallo, specchi, mezzi cristalli, vetro ed altri materiali trasparenti, comprese cornici o decorazioni, delle installazioni fisse, come porte e finestre.

Videobrowsing: Software di assistenza tecnica evoluto che permette all'operatore di utilizzare la videocamera o la fotocamera dello smartphone del cliente per vedere gli apparati, l'impianto o i cavi inquadrati.

SEZIONE 2: NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Art. 1 Dichiarazioni dell'Assicurato relative alle circostanze del Rischio

L'Assicuratore garantisce le prestazioni oggetto del presente Contratto e ne determina il Premio in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato, che pertanto deve manifestare tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio. Dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall'Assicurato e/o dal Contraente per l'adesione al Contratto di Assicurazione possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa. Tali dichiarazioni possono comportare la perdita totale o parziale del diritto a ricevere l'Indennizzo in conseguenza di un Sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto all'Obligo Oncologico. In particolare, tali dichiarazioni false, inesatte o reticenti:

- sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente/Assicurato abbia agito con dolo o con colpa grave. In tal caso, l'Assicuratore avrà diritto ai Premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Qualora il Sinistro si verifichi prima che siano decorsi 3 mesi dal giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, l'Assicuratore non sarà tenuto a pagare la somma assicurata, in linea con quanto previsto dall'art. 1892 del Codice Civile;
- non sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave. Tuttavia, in tali casi, l'Assicuratore potrà recedere dal contratto, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Qualora il Sinistro si verifichi prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'Assicuratore, o prima che l'Assicuratore abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta sarà ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, in linea con quanto previsto dall'art. 1893 del Codice Civile.

Art. 2 Variazioni di Rischio

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto all'Assicuratore le situazioni che comportano in modo oggettivo l'Aggravamento del Rischio, la sua Diminuzione o in ogni caso la variazione delle condizioni che rilevano per l'esecuzione del Contratto, per permettere all'Assicuratore la valutazione di una rimodulazione del Premio e, più in generale, della prosecuzione del rapporto contrattuale. Le variazioni rilevanti sono quelle che hanno un'incidenza sulla gravità e sull'intensità del Rischio assicurativo tale da alterare l'equilibrio tra il Rischio stesso e il Premio.

Art. 3 Effetto, durata, rinnovo e disdetta dell'Assicurazione

La copertura assicurativa decorre a partire dalle ore 24:00 del giorno indicato sul Certificato di Assicurazione, se in quel momento il Premio è stato pagato; in caso diverso decorre dalle ore 24:00 del giorno di incasso del Premio da parte dell'Intermediario.

Il Contratto ha durata annuale e decorre dalla data di decorrenza indicata sul Certificato di Assicurazione, con tacito rinnovo ad ogni Ricorrenza fatto salvo quanto previsto dall'Art. 4 "Determinazione e pagamento del Premio" e dell'Art. 6 "Modalità di Disdetta del Contratto da parte del Contraente". Il Premio di Assicurazione è dovuto a ciascuna Ricorrenza, in via anticipata, ove ciò sia possibile, o con frazionamento mensile, rispetto al Periodo di assicurazione rilevante.

Art. 4 Determinazione e pagamento del Premio

Il Premio è annuale e può essere corrisposto con frazionamento annuale o mensile. L'ammontare del Premio, incluse le Imposte, è indicato nel Certificato di Assicurazione ed è determinato in base al piano scelto, alle coperture selezionate durante il processo di acquisto e alle informazioni indicate nel Certificato di Assicurazione.

Il Contraente si impegna a corrispondere il Premio di Assicurazione a decorrere dalla data di decorrenza della Polizza, mediante l'Intermediario a cui la polizza è assegnata.

Sospensione della Polizza in caso di mancato pagamento della rata mensile o del Premio di rinnovo.

In caso di mancato pagamento della rata mensile o del Premio di rinnovo, il Contratto resta sospeso a partire dalle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento non è avvenuto e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, fermo restando le scadenze del Contratto. Effettuati 8 tentativi di recupero del premio o della sua rata mensile senza successo, trascorsi 21 giorni dalla data di sospensione del Contratto, trascorso il periodo di mora di cui sopra, l'Assicuratore avrà il diritto di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del Contratto, fermo il diritto ai Premi scaduti, o di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Qualora, in concomitanza di un Sinistro, il Premio dovesse risultare ancora non pagato, l'Assicuratore si intende esonerato dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.

Art. 5 Diritto di Recesso del Contraente

Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso entro i 14 giorni successivi alla stipula della Polizza, comunicando all'Assicuratore la sua volontà:

- Nell'area personale del sito dell'Intermediario <https://www.mamainsurance.it/it/auth/login>

In tal caso la Polizza sarà automaticamente annullata dalla data di effetto copertura e l'Assicuratore rimborserà al Contraente l'eventuale Premio già addebitato, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento dei Premi. Il diritto di recesso è esercitabile in assenza di Sinistri denunciati o pagati. Il diritto di recesso non può essere esercitato qualora, durante il periodo in cui il recesso può essere esercitato, il Contraente abbia presentato una richiesta di risarcimento o di liquidazione di un sinistro coperto dal presente Contratto di Assicurazione, ai sensi dell'art. 167-bis del Codice delle Assicurazioni Private.

Resta inteso che in caso di esercizio del diritto di recesso, eventuali Sinistri occorsi non saranno indennizzati.

Art. 6 Modalità di Disdetta del Contratto da parte del Contraente

Il Contraente potrà dare Disdetta in qualsiasi momento attraverso l'area personale dedicata sul sito.

Resta inteso che, in caso di Disdetta, il presente Contratto di Assicurazione rimarrà vigente fino alla prima Ricorrenza successiva e il premio relativo sarà comunque dovuto. La Disdetta da parte dell'Assicuratore deve essere effettuata per iscritto a mezzo raccomandata A/R o PEC ai riferimenti forniti dal Contraente almeno 30 giorni prima della Ricorrenza.

Art. 7 Modalità di Disdetta del Contratto da parte della Compagnia

Avvenuto il Sinistro, ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'Indennizzo è stata pagato od il Sinistro è stato altrimenti definito, la Compagnia potrà facoltativamente recedere dal Contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni; trascorsi 30 giorni dal Recesso, la Compagnia riconoscerà al Contraente il rateo di premio relativo al Periodo di Assicurazione non goduto.

Art. 8 Massimale / Somma Assicurata

L'assicurazione prestata dalla presente Polizza opera entro il Massimale assicurato riportato nel Certificato di Assicurazione. Tale importo rappresenta il massimo esborso dell'Assicuratore per ogni Sinistro, qualunque sia il numero di Assicurati coinvolti o delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. Il Massimale assicurato resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Qualora sia previsto anche un Massimale per Periodo di Assicurazione, tale importo rappresenta l'esborso massimo dell'Assicuratore in un Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero di Sinistri denunciati in tale periodo e da quante garanzie siano applicabili. Se il Periodo di Assicurazione è superiore o inferiore a 1 anno, il Massimale assicurato rappresenta il massimo esborso dell'Assicuratore per tale periodo.

Ogni Sottolimito è da intendersi parte integrante del Massimale assicurato, e non in aggiunta ad esso.

Qualora una garanzia preveda un Sottolimito per danni a cose, tale Sottolimito è da intendersi quale importo massimo indennizzabile per danni a cose anche se appartenenti a più persone. Il Sottolimito per persona è da intendersi invece quale importo massimo indennizzabile per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

Art. 9 Applicazione di Franchigie e Scoperti

L'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento della parte di Danno indennizzabile di ammontare pari alla Franchigia o allo Scoperto se espressamente previsti in Polizza, che rimarranno a carico dell'Assicurato.

La Franchigia o lo Scoperto si applicano separatamente a ogni Sinistro e separatamente a ogni Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal fatto che tale periodo sia superiore o inferiore a 1 anno o l'Assicurazione cessi prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.

Art. 10 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto all'Assicuratore o all'Intermediario a cui la Polizza è assegnata. Qualunque modificazione del Contratto non è valida se non risulta da atto di variazione sottoscritto dalle Parti.

Art. 11 Forma dell'assicurazione

L'assicurazione s'intende stipulata nella forma "a Primo Rischio Assoluto", pertanto l'Assicuratore, in caso di Sinistro, si impegna ad indennizzare i danni subiti dall'Assicurato, nei limiti del Massimale indicato in polizza e nelle specifiche clausole contrattuali, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati o danneggiati, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 12 Altre assicurazioni

Se per il medesimo Rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi Assicuratori, l'Assicurato deve darne avviso a ciascun Assicuratore.

Se dolosamente l'Assicurato omette di notificare quanto sopra, gli Assicuratori non sono tenuti a pagare le Indennità previste in Polizza.

Nel caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori a norma dell'articolo 1913 del Codice Civile, indicando a ciascuno il nome degli altri.

L'Assicurato può domandare a ciascun Assicuratore l'Indennità dovuta secondo il rispettivo Contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del Danno. L'Assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso verso gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle Indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un Assicuratore è insolvente, la propria quota viene ripartita fra gli altri Assicuratori.

L'Assicurato deve inoltre mettere a disposizione dell'Assicuratore tutta la documentazione utile alle indagini e alle verifiche del caso.

Se, al momento di un Evento per il quale viene successivamente denunciato un Sinistro ai sensi della presente Polizza, un altro Assicuratore copre la stessa perdita, Danno, spesa o responsabilità, l'Assicuratore ha il diritto di chiedere a quest'ultimo di contribuire al pagamento del Sinistro, per il quale l'Assicuratore provvederà a pagare la propria quota proporzionale.

Inoltre, le garanzie di cui alla presente Polizza non sono cumulabili con altre a copertura del medesimo Rischio sottoscritte dall'Assicuratore.

Non è consentito che lo stesso Contraente, o più Contraenti, sottoscrivano più di una Polizza attiva per la medesima Abitazione presso lo stesso Assicuratore.

Art. 13 Diritto di Rivalsa

L'Assicuratore ha il diritto di Rivalsa, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato e/o Contraente può avere nei confronti dei responsabili dei Danni. Ai sensi dell'articolo 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il Danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato/Aderente stabilmente con lui conviventi o dalle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato/Aderente deve rispondere a norma di legge. L'Assicurato è responsabile verso l'Assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Art. 14 Esagerazione dolosa del Danno

Se l'Assicurato/Aderente esagera dolosamente l'ammontare del danno perde ogni diritto all'Indennizzo.

Art. 15 Pagamento del Sinistro

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al Sinistro (ivi compreso l'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto dall'Assicurato, ove necessario), l'Assicuratore provvederà alla liquidazione del Sinistro entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Art. 16 Foro competente

In caso di controversie in merito al presente Contratto di Assicurazione, sarà competente il foro del luogo di Residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

Art. 17 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Le imposte indicate nel Certificato di Adesione sono calcolate in base alla normativa in vigore al momento dell'acquisto.

Art. 18 Interpretazione del Contratto e rinvio alle norme di legge

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, a cui si rimanda per tutto quanto non espressamente regolato.

Art. 19 Sanzioni Internazionali

L'Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun Indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente Polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale Indennizzo e/o Risarcimento o il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da leggi o disposizioni dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America o da convenzioni internazionali.

SEZIONE 2: ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL'ABITAZIONE

SEZIONE 2.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 20 Oggetto dell'Assicurazione

La copertura assicurativa opera a favore dell'Assicurato la cui Abitazione Assicurata abbia subito Danni materiali e diretti a seguito di eventi assicurati elencati e descritti negli articoli che seguono. L'Abitazione Assicurata deve essere di proprietà, anche congiunta, del Contraente/Assicurato e può essere la Residenza o domicilio abituale/saltuaria oppure essere locata a Terzi. In quest'ultimo caso la copertura è operante esclusivamente per contratti di Locazione ex Art. 1571 del Codice Civile:

- con durata minima di 6 mesi
- in cui tra Locatore e Locatario non vi siano vincoli di parentela o affinità. Affinché la copertura sia operativa, è necessario che l'Abitazione rientri nella definizione di "Abitazione Assicurata" contenuta nella Sezione 1 – Definizioni generali di Polizza e che rispetti le Caratteristiche Costruttive e la Destinazione d'uso ivi contenute.

Art. 21 Eventi assicurati

La copertura assicurativa opera esclusivamente per le garanzie selezionate dal Contraente durante il percorso d'acquisto e riportate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 22 Eventi generali

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono sempre compresi i Danni materiali direttamente causati all'Abitazione Assicurata dai seguenti Eventi:

- Incendio, esplosione, implosione, scoppio;
- fulmine;
- caduta di aeromobili, satelliti, corpi volanti, così come di loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonica;
- caduta di sensori e montacarichi a seguito di guasto o rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento se sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli stradali, non necessariamente di proprietà e in uso al Contraente o all'Assicurato, in Circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate.

Art. 23 Eventi Atmosferici

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono compresi i Danni all'Abitazione Assicurata causati da:

- Eventi Atmosferici, quando gli eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Sono sempre escluse le Catastrofi Naturali, come precisato nelle Esclusioni di cui all'Art 31- Esclusioni della Sezione 3.1 "Oggetto dell'Assicurazione e prestazioni assicurate".
- acqua piovana e disgelo, nel caso in cui l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un Danno all'Abitazione Assicurata. In questo caso la garanzia presente un Sottolimito di € 20.000;
- acqua piovana infiltrata nell'Abitazione Assicurata in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico di pertinenza dell'Abitazione Assicurata.

Per la garanzia Eventi Atmosferici, per Danni ai Pannelli solari e/o fotovoltaici, l'Assicuratore indennizza fino al Limite massimo di € 30.000.

Art. 24 Danni da acqua condotta

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono compresi i Danni subiti dall'Abitazione Assicurata causati da:

- fuoriuscita di liquidi a seguito di guasto, rottura, difetto, occlusione, rigurgito o da fatto di terzi di impianti e di Elettrodomestici, compresi gli allacciamenti;
- gelo, nel caso in cui abbia provocato un Danno agli impianti idrici, igienici o tubazioni al servizio dell'Abitazione Assicurata.

Art. 25 Danni da effrazione

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, in caso di furto o tentato furto l'Assicuratore indennizza l'Assicurato delle spese dovute ai Danni e ai guasti causati dai ladri ai locali abitativi e alle relative Pertinenze e ai loro serramenti e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi, compresi gli impianti di allarme, le casseforti a muro nonché le recinzioni esterne ai locali e i relativi cancelli.

Per questa garanzia, l'Assicuratore indennizza fino al Limite massimo di € 3.000 per Sinistro.

Art. 26 Bomba d'acqua

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Polizza, sono compresi i Danni subiti dall'abitazione Assicurata causati da bomba d'acqua.

Affinché tale fenomeno atmosferico si possa definire bomba d'acqua, è necessario che:

- sia caratterizzato da precipitazioni atmosferiche di eccezionale intensità e breve durata, tali che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- abbia determinato allagamenti, ristagni o infiltrazioni d'acqua.

Si precisa che tale evento è diverso dalla tempesta e dalla pioggia che caratterizzano l'Evento Atmosferico.

Art. 27 Fenomeno elettrico

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono compresi i Danni materiali direttamente causati ad impianti elettrici e/o elettronici (inclusi pannelli solari e/o fotovoltaici) da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione.

Art. 28 Vetrate dell'Abitazione

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, l'Assicuratore indennizza l'Assicurato per le spese di riparazione relative ai danni subiti dalle Vetrate dell'Abitazione a causa di una rottura accidentale.

Sono sempre esclusi i Vetri degli Arredi, non facenti quindi parte dell'Abitazione Assicurata.

Art. 29 Estensione delle prestazioni

L'Assicuratore rimborsa, anche in eccedenza alle Somme Assicurate ma solo se conseguenti agli Eventi assicurati dalla Polizza (Eventi Generali, Eventi Atmosferici e Danni da acqua):

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% della Somma Assicurata per l'Abitazione;
- per rimuovere, traslocare, depositare presso terzi e ricollocare il Contenuto per consentire il ripristino dell'Abitazione Assicurata con il massimo di € 10.000 per Sinistro e Periodo di Assicurazione
- le spese sostenute per il pernottamento dell'Assicurato in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, per un periodo non superiore a 3 (tre) mesi se si tratta dell'Abitazione Principale e se questa è rimasta obiettivamente e complessivamente non utilizzabile. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 100 giornalieri.
- il canone di Locazione nel caso in cui l'Abitazione Assicurata sia locata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, con il Limite di un anno. La garanzia è prestata fino al raggiungimento di € 10.000 per Sinistro e Annualità assicurativa.

SEZIONE 2.2: DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 30 Estensione Territoriale

Le Abitazioni assicurate devono essere ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Art. 31 Esclusioni

31.1 Esclusioni generali della Sezione "Danni all'Abitazione"

In relazione a tutte le garanzie prestate nella sezione "Danni all'Abitazione", la copertura assicurativa non è operante per i danni:

- a) causati dalle Catastrofi Naturali;
- b) causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo;
- c) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- d) causati dagli Eventi previsti da Garanzie che, nel Certificato di Polizza, non sono state incluse in polizza e per le quali non è stato pagato il relativo Premio;
- e) causati da Furto, Rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, ad eccezione dei Danni da effrazione;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- g) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- h) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi Familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere;
- i) causati da ordigni esplosivi, tranne quelli riposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà;
- j) derivanti da circostanze preesistenti alla data di decorrenza della Copertura e noti all'Assicurato.

Inoltre, in caso di Abitazione locata, la copertura assicurativa non è operante se:

- k) la Locazione ha una durata inferiore a 6 mesi (sono quindi esclusi gli affitti brevi e gli affitti turistici);
- l) tra Locatore e Locatario vi siano vincoli di parentela e affinità.

31.2 Esclusioni particolari per la garanzia “Eventi Generali”

In relazione alla garanzia “Eventi Generali”, gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

31.3 Esclusioni particolari per la garanzia “Evento Atmosferico” e “bomba d'acqua”

In relazione alla garanzia “Evento atmosferico” e “bomba d'acqua”, la copertura non è operante per i danni causati a:

- alberi, giardini, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- tende, tendoni e antenne, comprese le relative intelaiature di sostegno;
- cose mobili poste all'aperto anche su terrazze, balconi, verande e spazi simili non riparati e quelli subiti da giardini e parchi privati;

e che siano dovuti a:

- a) Catastrofi Naturali;
- b) accumulo o scorrimento di acqua piovana all'esterno dell'Abitazione Assicurata;
- c) intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da foglie;
- d) rigurgito di sistemi di scarico o fognature esterne all'Abitazione Assicurata;
- e) umidità, stillicidio, trasudamento;
- f) a sovraccarico di neve a fabbricati, costruzioni e strutture in genere non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e ai sovraccarichi di neve, vigenti all'epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione

oppure siano causati da:

- a) infiltrazione di acqua dal terreno;
- b) infiltrazioni conseguenti a difetti di impermeabilizzazione;
- c) infiltrazioni attraverso serramenti aperti;
- d) cattiva manutenzione, corrosione e/o usura dell'Abitazione Assicurata o del manto di copertura del tetto dell'edificio.

31.4 Esclusioni particolari per la garanzia “Danni da acqua condotta”

In relazione alla garanzia “Danni da acqua condotta”, la copertura non è operante per i Danni dovuti a:

- a) corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- b) rottura di condutture interrato o di impianti di irrigazione in genere che non abbiano causato un Danno al Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 21.3.1 - Coperture Accessorie per la Garanzia Danni da acqua condotta;
- c) rigurgito di sistemi di scarico o fognature esterne all'Abitazione Assicurata;
- d) a spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno dell'Abitazione Assicurata o interrato

La garanzia inoltre non opera per i Danni:

- a) causati da o dovuti a infiltrazioni;
- b) avvenuti attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.

31.5 Esclusioni particolari per la garanzia “Fenomeno Elettrico”

In relazione alla garanzia “Fenomeno Elettrico”, la copertura non è operante per i Danni a:

- a) fonti di luce;
- b) cose all'aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all'aperto;
- c) causati da difetti di materiale e di costruzione;
- d) dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente.

31.6 Esclusioni particolari per la garanzia “Vetri e Cristalli dell'Abitazione”

In relazione alla garanzia “Vetri e Cristalli dell'Abitazione”, la copertura non è operante per i Danni:

- a) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell'Abitazione Assicurata;
- b) che abbiano comportato rigature e/o segnature, screpolature e/o scheggiature;
- c) a lastre e a specchi di vetro che sono parte integrante di Elettrodomestici o apparecchi elettronici.

SEZIONE 3: ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AL CONTENUTO

SEZIONE 3.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 32 Oggetto dell'Assicurazione

La copertura assicurativa opera a protezione del Contenuto dell'Abitazione Principale Assicurata o dell'Abitazione di proprietà del Contraente ma locata, così come definito in Polizza, che abbia subito Danni materiali e diretti a seguito di Eventi elencati e descritti negli articoli che seguono.

Se l'Abitazione è presa in Locazione dall'Assicurato, sono assimilabili al Contenuto anche le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate all'Abitazione Principale Assicurata dall'Assicurato Locatario.

In caso di Locazione, la copertura è operante esclusivamente per contratti di Locazione ex Art. 1571 del Codice Civile:

- con durata minima di 6 mesi;

- in cui tra Locatore e Locatario non vi siano vincoli di parentela o affinità.

Affinché la copertura sia operativa, è necessario che l'Abitazione Principale Assicurata rientri nella definizione di "Abitazione Assicurata" contenuta nella Sezione 1 – Definizioni generali di Polizza e che rispetti le Caratteristiche Costruttive e la Destinazione d'uso ivi contenute.

Art. 33 Persone Assicurate

La persona fisica Contraente della presente Assicurazione, identificata nel Certificato di Assicurazione, il cui interesse è protetto dalla presente copertura assicurativa.

In relazione al Contenuto dell'Abitazione Principale Assicurata, sono altresì assicurati:

- il coniuge o partner dell'unione civile, purché residenti o domiciliati nella stessa Abitazione;
- il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente o domiciliato nella stessa Abitazione;
- le altre persone con lui residenti nella stessa Abitazione, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Art. 34 Eventi assicurati

La copertura assicurativa opera esclusivamente per le garanzie selezionate dal Contraente durante il percorso d'acquisto e riportate nel Certificato di Assicurazione.

Art. 35 Eventi generali

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono sempre compresi i Danni materiali direttamente causati alle cose assicurate dai seguenti Eventi:

- Incendio, esplosione, implosione, scoppio;
- fulmine;
- caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- caduta di meteoriti e altri corpi celesti;
- onda sonora;
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni, compresi i danni all'impianto;
- fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa e accidentale degli impianti di riscaldamento se sono collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- urto di veicoli stradali e/o di natanti non di proprietà e non in uso all'Assicurato/Aderente, in Circolazione su strade a uso pubblico o aree ad esse equiparate o su corsi d'acqua.

Art. 36 Evento Atmosferico

In caso di garanzia attivata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono compresi i Danni subiti dal Contenuto dell'Abitazione Principale Assicurata causati da:

- Eventi Atmosferici, quando gli Eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. Sono sempre escluse le Catastrofi Naturali, come

precisato nelle Esclusioni di cui all'Art.26.1 - Esclusioni della Sezione 4 "Esclusioni generali";

- acqua piovana e disgelo, nel caso in cui l'acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un Danno al Contenuto dell'Abitazione Principale Assicurata. In questo caso la garanzia presenta un Sotto-limite di € 10.000;
- acqua piovana infiltrata nell'Abitazione Principale Assicurata in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico di pertinenza dell'Abitazione Principale Assicurata.

Art. 37 Danni da acqua condotta

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono compresi i Danni subiti dal Contenuto dell'Abitazione Assicurata causati da:

- fuoriuscita di liquidi a seguito di guasto, rottura, difetto, occlusione, rigurgito o da fatto di terzi di impianti e di Elettrodomestici, compresi gli allacciamenti;
- gelo, nel caso in cui abbia provocato un Danno agli impianti idrici, igienici o tubazioni al servizio dell'Abitazione Principale Assicurata.

Art. 38 Bomba d'acqua

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Polizza, sono compresi i Danni subiti dal Contenuto dell'abitazione Assicurata causati da bomba d'acqua.

Affinché tale evento atmosferico si possa definire bomba d'acqua, è necessario che:

- sia caratterizzato da precipitazioni atmosferiche di eccezionale intensità e breve durata, tali che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- abbia determinato allagamenti, ristagni o infiltrazioni d'acqua.

Si precisa che tale evento è diverso dalla tempesta e dalla pioggia che caratterizzano l'Evento Atmosferico.

Art. 39 Fenomeno elettrico

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono compresi i Danni materiali direttamente causati ad apparecchi elettrici e/o elettronici, da corto circuito, variazione di corrente o sovratensione.

Art. 40 Vetri e Cristalli degli Arredi

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, l'Assicuratore indennizza l'Assicurato per le spese di riparazione relative ai Danni subiti da Vetri e Cristalli degli Arredi o in alternativa per le spese rimpiazzo con altri nuovi uguali o equivalenti, a causa di una rottura accidentale.

Sono sempre escluse le Vetrature dell'Abitazione, non facenti quindi parte del Contenuto.

Art. 41 Furto e Rapina

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, l'Assicuratore indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di:

1. Furto, nel caso in cui l'autore dello stesso, nel tentativo di accedere nei locali abitativi, abbia:
 - a) violato le Difese Esterne mediante rottura, scasso, forzatura delle serrature o mediante l'uso fraudolento di chiavi tradizionali, magnetiche o elettroniche;
 - b) utilizzato una via, diversa da quella ordinaria, con superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Nel caso in cui l'autore del furto abbia utilizzato chiavi tradizionali vere, magnetiche o elettroniche originali, l'Assicurato ne deve aver denunciato lo smarrimento o la sottrazione alle autorità competenti antecedentemente o contestualmente alla denuncia del furto stesso. Il furto deve inoltre avvenire entro le ore 24 del giorno feriale successivo alla data del dichiarato smarrimento/sottrazione delle chiavi. È parificato all'uso fraudolento delle chiavi magnetiche o elettroniche, l'eventuale clonazione degli originali o la rigenerazione degli stessi a seguito del furto o dell'appropriazione dei codici di codifica dovuti ad attacco hacker o di pirateria informatica;

2. rapina se la consegna delle cose assicurate è avvenuta all'interno dell'Abitazione Assicurata e relative Pertinenze;

3. furto in conseguenza a truffa a Danno dell'Assicurato se l'autore dello stesso, nel tentativo di accedere nei locali abitativi dell'Assicurato, ha carpito la sua buona fede e se il furto è avvenuto contestualmente all'esecuzione del raggiro;

4. furto, commesso o agevolato dagli addetti ai servizi domestici, anche mentre svolgono le loro mansioni nei locali abitativi. L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare l'infedeltà alle autorità competenti;

5. furto, scippo o rapina avvenuti anche all'esterno dell'Abitazione Assicurata ma all'interno del complesso abitativo (ad esempio le parti comuni di un condominio) o delle relative Pertinenze dell'Abitazione Assicurata;

6. furto del Contenuto o parte dello stesso temporaneamente depositato all'interno di locali di terzi per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione. Questa garanzia è prestata a condizione che l'autore del furto, nel tentativo di accedere nei suddetti locali, abbia violato le Difese esterne nei modi descritti al punto 1. del presente articolo.

Sono altresì compresi:

1. i Danni causati alle cose assicurate per commettere gli Eventi di cui ai punti precedenti;
2. i Danni dovuti ad atti vandalici, commessi in caso di furto o nel tentativo di commetterlo;
3. le spese sostenute per la sostituzione delle serrature tradizionali e/o magnetiche e/o elettroniche con altre uguali o equivalenti in caso di sottrazione delle chiavi dell'Abitazione Principale dell'Assicurato.

Se alla stipula della Polizza il Contraente dichiara la presenza di un impianto di allarme, il Contraente/Assicurato è tenuto:

- ad attivare l'impianto di allarme quando nell'Abitazione Assicurata non ci sono persone;
- a possedere il certificato di installazione;
- a mantenerlo efficiente.

Se anche un solo punto sopra descritto non è soddisfatto, la copertura è prestata applicando uno Scoperto pari al 15% del Danno conseguente all'Evento in copertura. Lo stesso Scoperto viene applicato nel caso in cui l'Abitazione Assicurata sia sprovvista di impianto di antifurto.

Art. 42 Furto e Rapina all'esterno dell'Abitazione

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, l'Assicuratore indennizza l'Assicurato per i Danni materiali e diretti ai capi di vestiario, agli oggetti per uso personale e ai beni che servono per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero, di proprietà del Contraente, delle persone che fanno parte del suo nucleo familiare o di terzi, portati all'esterno dell'Abitazione.

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse proprio e delle persone che fanno parte del suo nucleo familiare.

I danni sono indennizzabili a seguito di:

- Rapina o Scippo dei beni assicurati, commessi all'esterno dei locali abitativi.
- Furto avvenuto in conseguenza di Infortunio o di improvviso malore dell'Assicurato.
- Furto con destrezza e Rapina di capi di vestiario ed oggetti per uso personale, consegnati o non, all'interno di attività commerciali;
- Furto di bagagli, capi di vestiario, oggetti per uso personale e attrezzatura per il tempo libero riposti nel bagagliaio dell'autovettura di proprietà, in uso, in leasing o a noleggio, purché l'autovettura sia regolarmente chiusa e con i vetri alzati.
- Rapina, Scippo e Furto dei beni assicurati portati con sé dall'Assicurato e dai suoi familiari, purché destinati a uso personale.
- Furto, Scippo e Rapina di biciclette (anche elettriche), monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel, quando utilizzati o condotti dall'Assicurato o dai suoi familiari.

Inoltre, sono compresi:

- Le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell'Abitazione assicurata, in caso di sottrazione delle chiavi al Contraente/Assicurato, ai loro Familiari, agli eventuali ospiti, ai lavoratori domestici regolarmente assunti o ad altre persone di fiducia, se conseguente a uno degli Eventi descritti nel presente articolo.
- I danni materiali e diretti causati alle cose assicurate in occasione degli Eventi di cui sopra.

Art. 43 Estensione delle Prestazioni

L'Assicuratore rimborsa, anche in eccedenza alle Somme Assicurate **ma solo se conseguenti agli Eventi garantiti dalla Polizza:**

- le spese sostenute per demolire, sgomberare, smaltire e trasportare i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata. **La garanzia è prestata fino al raggiungimento del 20% della Somma Assicurata per il Contenuto;**
- spese sostenute per il rifacimento materiale dei documenti dell'Assicurato ed il recupero dei dati memorizzati su supporti informatici se i documenti e i supporti informatici sono rimasti danneggiati e se le spese sono sostenute entro 12 mesi dal verbale definitivo di perizia o dalla data di liquidazione amichevole. **La garanzia è prestata fino al Massimale di € 1.000;**
- spese di rimpiazzo degli alimenti in refrigerazione che hanno subito danni a seguito di mancata od anormale refrigerazione entro il Limite di € 200 per Evento e di € 500 l'anno, purché l'Assicurato risulti essere stato lontano dalla Residenza per almeno 24 ore consecutive in occasione del Sinistro e la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

SEZIONE 3.2: DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI RELATIVE ALLA SEZIONE "DANNI AL CONTENUTO DELL'ABITAZIONE"

Art. 44 Estensione Territoriale

Il Contenuto assicurato deve essere relativo ad Abitazioni ubicate nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino.

Art. 45 Esclusioni

45.1 Esclusioni generali

In relazione a tutte le garanzie prestate, la copertura assicurativa non è operante per i Danni:

- a) direttamente o indirettamente causati da Catastrofi Naturali,
- b) direttamente o indirettamente causati da guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, terrorismo;
- c) direttamente o indirettamente causati da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; causati dagli eventi previsti da garanzie che, al momento della sottoscrizione, non sono state incluse in polizza e per le quali non è stato pagato il relativo Premio;
- d) causati da smarrimento, malversazione, concussione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro e requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
- f) indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
- g) causati con dolo dell'Assicurato, del Contraente, dei suoi familiari, eccetto quelli di cui l'Assicurato deve rispondere;
- h) causati da ordigni esplosivi, tranne quelli risposti all'insaputa dell'Assicurato in locali non di sua proprietà.

Inoltre, in presenza di Locazione, la copertura assicurativa non è operante se:

- a) la Locazione ha una durata inferiore a 6 mesi (sono quindi esclusi gli affitti brevi e gli affitti turistici);
- b) tra Locatore e Locatario vi siano vincoli di parentela e affinità.

45.2 Esclusioni particolari della garanzia "Eventi generali"

In relazione alla garanzia "Eventi Generali", gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

45.3 Esclusioni particolari della garanzia "Evento Atmosferico" e "bomba d'acqua"

In relazione alla garanzia “Evento atmosferico” e “bomba d’acqua”, la copertura non è operante per i Danni causati da o dovuti a:

- a) accumulo o scorrimento di acqua piovana all’esterno dell’Abitazione Assicurata;
- b) intasamento o trabocco di grondaie o pluviali o condotti determinati da foglie;
- c) rigurgito di sistemi di scarico o fognature;
- d) umidità, stillicidio, trasudamento;

e causati da:

- e) infiltrazione di acqua dal terreno;
- f) infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
- g) scarsa manutenzione dell’Abitazione Assicurata;
- h) sovraccarico di neve a fabbricati, costruzioni e strutture in genere non conformi alle disposizioni di legge e alle disposizioni locali relative ai carichi e ai sovraccarichi di neve, vigenti all’epoca della realizzazione o della più recente ristrutturazione;

Sono altresì esclusi i Danni avvenuti attraverso porte finestre, lucernari e serramenti non installati o lasciati aperti.

45.4 Esclusioni particolari della garanzia “Danni da acqua”

In relazione alla garanzia “Danni da acqua”, la copertura non è operante per i Danni dovuti a:

- a) corrosione e usura, umidità e stillicidio;
- b) rigurgito di sistemi di scarico o fognature.

La garanzia inoltre non opera per i danni:

- c) causati da o dovuti a infiltrazioni.

45.5 Esclusioni particolari della garanzia “Fenomeno elettrico”

In relazione alla garanzia aggiuntiva “Fenomeno elettrico”, la copertura non è operante per i Danni a:

- a) fonti di luce;
- b) cose all’aperto che per natura e destinazione non sono concepite per stare all’aperto;
- c) causati da difetti di materiale e di costruzione;
- d) impianti fotovoltaici.

Sono sempre esclusi i danni dovuti ad usura, manomissione o manutenzione insufficiente;

45.6 Esclusioni particolari della garanzia “Vetri e Cristalli degli Arredi”

In relazione alla garanzia “Vetri e Cristalli degli Arredi”, la copertura non è operante per i Danni:

- a) avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell’Abitazione Assicurata;
- b) che abbiano comportato rigature e/o segnature, screpolature e/o scheggiature;
- c) a lastre e a specchi di vetro che sono parte integrante di Elettrodomestici o apparecchi elettronici;
- d) a lastre e a specchi di vetro tenuti all’aperto o negli spazi esterni dell’Abitazione Assicurata.

La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e nel Limite della Somma Assicurata indicata in Polizza per Annualità Assicurativa.

45.7 Esclusioni particolari della garanzia “Furto e rapina”

In relazione alla garanzia “Furto e rapina”, la copertura non è operante per i Danni:

- a) avvenuti all’esterno del complesso abitativo o delle relative Pertinenze dell’Abitazione Assicurata, fatto salvo quanto espressamente normato in Polizza per i casi in cui i beni assicurati siano depositati all’interno di locali di terzi

per pulizia, manutenzione, conservazione o riparazione;

b) a Preziosi e Valori;

c) ai beni posti all'aperto o in spazi condominiali/di uso comune;

d) avvenuti in occasione di Catastrofe Naturale, guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, sciopero, rivolta, sommossa o tumulto popolare, purché il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;

e) commessi o agevolati da dolo o Colpa Grave:

1. del Contraente, dell'Assicurato o di persone con loro conviventi o a loro legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela, oppure occupano i locali che contengono le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
2. da persone delle cui azioni i soggetti di cui al punto a) devono rispondere;
3. da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che le contengono

45.8 Esclusioni particolari della garanzia “Furto e Rapina all'esterno dell'Abitazione”

In relazione alla garanzia “Furto e Rapina all'esterno dell'Abitazione”, la copertura non è operante in caso di:

- a) furto derivante da incuria o negligenza da parte del Contraente, ad esempio a seguito di abbandono di un Bene incustodito in luoghi, privati o pubblici, in cui potrebbe ragionevolmente essere rubato, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i Beni lasciati in auto o in altri veicoli;
- b) furto per cui non sia stato prodotto idoneo verbale di denuncia, effettuato presso le autorità competenti, nel quale sia chiaramente indicato il codice identificativo univoco del verbale;
- c) furto occorso all'interno dell'Abitazione Assicurata;
- d) furto occorso all'interno di qualsiasi immobile, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo, camere di albergo o B&B, a meno che i Beni non siano indossati o comunque sotto stretta sorveglianza;
- e) furto occorso nelle palestre, furti a beni conservati all'interno di armadietti (anche se regolarmente chiusi a chiave).
- f) furto causato o agevolato da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari;
- g) Furto di beni di proprietà di terzi, posseduti temporaneamente dall'Assicurato o dai suoi familiari;
- h) Furto di Preziosi e Valori;
- i) Furto di biciclette (anche elettriche), monopattini elettrici, hoverboard, segway e monowheel se parcheggiati.

SEZIONE 4: PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

SEZIONE 4.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 46 Assistenza all'Abitazione

46.1 Operatività della Polizza

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la garanzia opera:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- senza Limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- con costi a carico dell'Assicuratore entro i limiti e i Massimali previsti per ciascun tipo di prestazione di assistenza.

Per le Prestazioni di consulenza o le informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 48 (quarantotto) ore.

46.2 Prestazioni garantite

Le prestazioni di cui alle lettere A, B, C, D, E, F, G presentano un Limite aggregato di 3 (tre) Sinistri per anno.

A. Invio di un elettricista in caso di urgenza

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista in caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna o prese di corrente non causati da sua imperizia o negligenza, la Centrale Operativa invierà un elettricista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 250 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il Sotto-Limite di € 50 per Sinistro, compresi nel Massimale di € 250.

Da tale Prestazione sono esclusi:

- gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione dell'Assicurato;
- gli interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- gli interventi a timer, impianti di allarme o apparecchiature similari;
- gli interventi per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

B. Invio di un idraulico in caso di urgenza

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico in caso di:

- allagamento o infiltrazione nell'Abitazione Assicurata a seguito di rottura, otturazione o guasto delle tubature
- fisse dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

La Centrale Operativa invierà un idraulico convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 250 per Sinistro. Sono compresi nel

Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il Sotto-limite di € 50 per Sinistro, compresi nel Massimale di € 250.

Da tale prestazione sono esclusi:

- gli interventi su apparecchi mobili (lavatrici, lavastoviglie, etc.), su guasti provocati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'Abitazione Assicurata;
- gli interventi richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o da lavori ai pozzi neri;
- gli interventi per danni causati dal gelo.

C. Invio di un fabbro/falegname in caso di urgenza

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro/falegname in caso di:

- a) furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- b) furto tentato o consumato, Incendio, esplosione o scoppio che comprometta in modo grave la funzionalità della porta di accesso e pregiudichi la sicurezza dell'Abitazione Assicurata;

la Centrale Operativa invierà un fabbro/falegname convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 250 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il Sotto-limite di € 50 per Sinistro, compresi nel Massimale di € 250.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

D. Invio di un vetraio/serrandista in caso di urgenza

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dell'Abitazione Assicurata a seguito di furto o tentato furto, la Centrale Operativa invierà un vetraio convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 250 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il Sotto-limite di € 50 per Sinistro, compresi nel Massimale di € 250.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

E. Invio di un termoidraulico in caso di urgenza

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato necessiti di un termoidraulico, in caso di mancato funzionamento di apparecchiature a gas per il riscaldamento (<35 kw: caldaia, dello scaldabagno o del boiler) o piano cottura, la Centrale Operativa invierà un termoidraulico o un tecnico gas convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 250 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;

- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il Sotto-limite di € 50 per Sinistro, compresi nel Massimale di € 250.

Da tale prestazione sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:

1. interruzione della fornitura gas da parte dell'ente erogatore;
2. guasti delle tubature a monte del contatore.

F. Invio di un tecnico riparatore condizionatori

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti al condizionatore fuori garanzia ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) o per guasti che non rientrino in garanzia, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 250 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il Sotto-limite di € 50 per Sinistro, compresi nel Massimale di € 250 per Sinistro.

G. Invio di un tecnico del gas

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, se si verifica una dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio e comportante da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, la Struttura Organizzativa, accertato lo stato di necessità dell'Assicurato, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico la spesa fino ad un massimo di € 200 per Sinistro. Sono compresi nel Massimale:

- i costi per l'uscita e la manodopera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per la riparazione con il Sotto-limite di € 50 per Sinistro, compresi nel Massimale di € 250 per Sinistro.

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi:

1. per manutenzioni ordinarie all'impianto;
2. su parti di impianto di pertinenza del distributore;
3. dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del distributore;
4. su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
5. per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
6. dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore;
7. su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni;
8. su caldaie, boiler e/o scaldabagno.

Dalla presente prestazione sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore o dall'esercente.

H. Invio di una guardia giurata

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato necessiti di una guardia giurata presso l'Abitazione Assicurata a seguito di furto o tentato furto che abbia pregiudicato il funzionamento dei Mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza ed esista l'oggettivo Rischio di furto o atti vandalici, la Centrale Operativa invierà nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo del piantonamento per un tempo massimo di 10 (dieci) ore consecutive, con il Limite di € 250 per Sinistro e anno, con massimo un Sinistro per anno. Oltre i seguenti limiti e massimali, il costo

resta a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

I. Ripristino dell'abitabilità

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, Incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso l'Abitazione Assicurata, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il Limite di € 250 per Sinistro e per massimo due Sinistri per anno. In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

J. Sistemazione provvisoria d'emergenza

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, Incendio, esplosione, scoppio o allagamento presso l'Abitazione Assicurata necessiti, per obiettive ragioni d'inagibilità, di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa provvederà alla prenotazione e sistemazione dell'Assicurato e dei familiari in un albergo nei pressi dell'Abitazione Assicurata.

Resta a carico dell'Assicuratore il costo del pernottamento fino ad un massimo di 1 (una) notte e comunque entro il Limite di € 500 per Sinistro e per anno, per massimo un Sinistro per anno.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

K. Rientro anticipato (prestazione valida ad oltre 100 chilometri dal domicilio dell'Assicurato)

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato in viaggio abbia necessità di rientrare immediatamente presso la propria abitazione danneggiata a seguito di furto, tentato furto, Incendio, esplosione, scoppio o allagamento che abbiano causato danni di gravità tale da richiedere la sua presenza sul posto, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di viaggio per rientrare al suo domicilio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il Limite di € 250 per Sinistro e per anno, per massimo due Sinistri per anno. In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

L. Trasloco definitivo

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, Incendio, esplosione o scoppio, abbia necessità di trasferire i beni contenuti nella propria abitazione, divenuta definitivamente inagibile, presso un altro luogo all'interno del comune di Residenza, la Centrale Operativa provvederà a reperire una società di traslochi o autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente, tenendo a proprio carico i relativi costi documentati entro il Limite di € 500 per Sinistro e per anno, per massimo un Sinistro per anno, purché il trasloco venga effettuato entro 30 (trenta) giorni dal Sinistro come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo. La prestazione non opera qualora sia stato richiesto il "Ripristino dell'abitabilità".

Art. 47 Assistenza Digitale

47.1 Operatività della Prestazione

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole Prestazioni, la garanzia opera:

- a) mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13 per fornire assistenza. L'eventuale intervento a domicilio del tecnico specializzato verrà organizzato entro un massimo di 24 ore;
- b) la copertura decorre dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di effetto dell'Assicurazione, ovvero la data di acquisto della Polizza;
- c) la Centrale Operativa potrà effettuare solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a domicilio che siano in grado di non alterare l'eventuale garanzia originale del fabbricante/rivenditore;
- d) la Centrale Operativa potrà prendere a carico solo gli interventi di Assistenza in remoto e di Assistenza tecnica a

- domicilio che vengano effettuati su Apparat Digitali “Mobile” provvisti di regolare licenza;
- e) la Centrale Operativa prende a carico massimo 2 interventi per anno sugli Apparat Digitali “Mobile” e 2 interventi per anno sugli Apparat Digitali “Home”.
 - f) Si specifica che per garantire un intervento da remoto con buona qualità audio/video sarà necessaria una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload.

47.2 Prestazioni garantite

A. Ripristino dell’operatività dell’Apparato Digitale “Home” e dell’Apparato Digitale “Mobile”

Qualora l’Assicurato, a causa di Malfunzionamento del proprio Apparato Digitale, necessiti di aiuto per ripristinarne l’operatività e se necessario riconfigurarla, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test.

Dopo avere avuto conferma che l’Assicurato si trova in prossimità dell’Apparato Digitale per il quale chiede supporto, la Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di confermare che l’apparato sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche) e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non sia dovuto al fatto che l’Apparato non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non sono sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l’Assistenza da remoto, supportando l’Assicurato nella risoluzione del Malfunzionamento, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o Videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all’Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l’accesso in remoto all’Apparato Digitale malfunzionante.

Qualora anche l’Assistenza da remoto sia inconcludente o l’Assicurato non riesca a fornire all’operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l’operazione di ripristino e riconfigurazione dell’Apparato Digitale, la Centrale Operativa, invierà presso il domicilio dell’Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo dell’uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato. L’Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di Malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di Danno Accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica (problemi che andranno risolti dall’Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di Malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell’Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all’Assicurato. In alternativa all’invio del tecnico specializzato, la Centrale Operativa – a proprio insindacabile giudizio - può organizzare l’invio di un corriere presso il domicilio dell’Assicurato per prelevare l’Apparato Digitale ed effettuare la riparazione in un laboratorio autorizzato. In seguito alla riparazione dell’Apparato Digitale la Centrale Operativa organizza la consegna dello stesso presso l’abitazione dell’Assicurato. La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo del corriere, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell’Assicurato.

B. Ripristino dell’operatività della Rete Domestica (Apparato Digitale “Home”)

Qualora l’Assicurato a causa di Malfunzionamento della propria Rete Domestica necessiti di aiuto per ripristinare la connessione e riconfigurare la propria rete internet, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l’obiettivo di identificare il tipo di problema. In questa fase preliminare, la Centrale Operativa effettuerà con l’Assicurato un controllo generale su alcune funzionalità di base necessarie al corretto funzionamento dell’Apparato, attraverso semplici domande o brevi test.

Dopo avere avuto conferma che l’Assicurato si trova in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, La Centrale Operativa chiederà all’Assicurato di confermare che il dispositivo sia acceso ed alimentato (cioè collegato tramite cavi alla corrente elettrica o dotato di batterie cariche), che sia presente una connessione internet attiva e che non ci siano in corso interruzioni di fornitura di energia elettrica, ovvero che il problema rilevato dall’Assicurato non sia dovuto al fatto che il

dispositivo non è alimentato correttamente.

Se le verifiche preliminari non fossero sufficienti a risolvere il problema, la Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nel ripristino e riconfigurazione della rete internet, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o Videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto allo scopo di ripristinare il funzionamento della Rete Domestica. Qualora anche l'Assistenza da remoto sia inconcludente o l'Assicurato non riesca a fornire all'operatore della Centrale Operativa il supporto minimo necessario a concludere positivamente l'operazione di ripristino e riconfigurazione della rete internet, Centrale Operativa invierà presso l'Assicurato un tecnico specializzato (Assistenza tecnica al domicilio).

La Centrale Operativa terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera del tecnico specializzato, mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato si impegna a rendersi disponibile e a collaborare con la Centrale Operativa per verificare in modo preliminare che il problema di Malfunzionamento non sia dovuto ad Apparato Digitale rotto a causa di Danno Accidentale, a mancanza di elementi hardware essenziali (ad esempio cavi), a mancanza di connessione internet o ad interruzione di fornitura elettrica, (problemi che andranno risolti dall'Assicurato con il proprio gestore).

Se il tecnico specializzato, in fase di Assistenza vera e propria, rilevasse in modo chiaro che il problema di Malfunzionamento è dovuto a una delle cause sopra elencate e non rilevate per mancanza di collaborazione/segnalazione da parte dell'Assicurato, il costo del servizio di Assistenza tecnica a domicilio verrà interamente addebitato all'Assicurato.

C. Intervento a seguito di virus (sull' Apparato Digitale "Home" e sull'Apparato Digitale "Mobile")

Qualora l'Assicurato necessiti di supporto alla rimozione dello stesso, e alla eventuale installazione di programmi antivirus, potrà contattare la Centrale Operativa che prenderà in carico la richiesta con l'obiettivo di identificare il tipo di problema.

In questa prima fase, avuta conferma che l'Assicurato sia in prossimità del dispositivo per il quale chiede supporto, verranno eseguiti dalla Centrale Operativa alcuni controlli basilari propedeutici all'assistenza vera e propria.

La Centrale Operativa fornirà l'Assistenza da remoto, supportando l'Assicurato nella rimozione del virus e alla eventuale installazione di programmi antivirus, via telefono, chat, mail o avvalendosi eventualmente anche di Cobrowsing o Videobrowsing per intervenire direttamente sul dispositivo.

A tal fine, verrà inviato all'Assicurato (via mail o sms) un link da cui poter scaricare il software che permetta l'accesso in remoto all'Apparato Digitale malfunzionante. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Centrale Operativa non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 48 Assistenza Elettrodomestici

48.1 Operatività della Prestazione

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, la seguente garanzia è operante per gli Elettrodomestici o i dispositivi, per i quali l'Assicurato dispone di una prova d'acquisto, di seguito elencati:

a) Grandi Elettrodomestici - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)

- Lavaggio: lavastoviglie, lavatrice (inclusa lavatrice con funzione asciugatura), asciugatrice;
- Freddo: frigorifero, freezer, frigo/freezer, condizionatore, cantinetta per vino;
- Cottura: fornello, forno, piano cottura, forno a microonde, cappa aspirante.

b) Piccoli Elettrodomestici (PE) - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 2.000 (IVA inclusa)

- Tostapane, robot da cucina, bollitore, ferro da stiro, macchina da caffè, frullatore, centrifuga, estrattore di succo, aspirapolvere, deumidificatore;

c) Sistemi di intrattenimento - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)

- TV (LCD, LED, OLED), DVD, lettore Blu-Ray, Home Cinema, Sistema Surround, Soundbar, Hi-Fi (lettore cd, amplificatore, giradischi, sintonizzatore, altoparlanti, cuffie audio, altoparlanti hi - fi), Console

per videogiochi che, inoltre, rispettano i seguenti criteri:

1. esclusivo uso domestico e non professionale;
2. acquistati nuovi da un produttore/rivenditore autorizzato ad operare in Italia e con garanzia legale valida per il mercato italiano ed interamente pagati dall'Assicurato;
3. posizionati nell'abitazione di Residenza dell'Assicurato e resi accessibili e disponibili al tecnico per determinare la causa del Sinistro, effettuare l'intervento e/o la rimozione in sicurezza;
4. non più coperti dalla garanzia legale/convenzionale del produttore/rivenditore, o non coperti da qualsiasi ulteriore estensione di garanzia che copre già il bene.

La garanzia è offerta, a far data dalla scadenza della garanzia legale, per:

- 5 anni per i Grandi Elettrodomestici;
- 3 anni per i Piccoli Elettrodomestici;
- 1 anno per i Sistemi di intrattenimento.

48.2 Prestazioni garantite

A. Riparazione dell'Elettrodomestico e dispositivo

Qualora l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti o malfunzionamenti agli Elettrodomestici o i dispositivi fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'uscita e della manodopera entro i limiti stabiliti (€750,00 per i Grandi Elettrodomestici e €250,00 per i Piccoli Elettrodomestici), mentre i costi relativi al materiale e/o ai pezzi di ricambio necessari per la riparazione restano a carico dell'Assicurato.

Il numero massimo di sinistri di assistenza per periodo sarà limitato a 3 uscite.

SEZIONE 4.2: DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 49 Estensione territoriale

Ferme le eventuali limitazioni territoriali previste per le singole prestazioni, l'assicurazione è valida per i Sinistri avvenuti nella Repubblica Italiana, compresi la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

49.1 Esclusioni relative all'Assistenza all'Abitazione

Le Prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di Calamità Naturale;
- b) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- c) dolo o Colpa Grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- d) atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
- e) stato di ebbrezza, uso non terapeutico di psicofarmaci nonché uso di stupefacenti e allucinogeni;
- f) Eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

La Centrale Operativa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

La Centrale Operativa non riconosce e quindi non rimborsa spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa. Nessun (ri)Assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un Sinistro o a fornire una prestazione a

qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale Sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/(ri)Assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

49.2 Esclusioni relative all'Assistenza Digitale

La Centrale Operativa non è tenuta a fornire Prestazioni o Indennizzi per tutti i Sinistri provocati o dipendenti da:

- a) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- b) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload;
- c) impianto telefonico su cui è avvenuto un intervento di adeguamento da parte di un operatore telefonico, al fine di abilitare il proprio specifico servizio (es. ribaltamento prese in ambito voip o adeguamento per passaggio da rame a Fibra);
- d) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- e) apparecchi e dispositivi che beneficiano ancora della garanzia originale del fabbricante, con l'eccezione dell'assistenza in caso di virus e di riconfigurazione;
- f) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- g) dispositivi brandizzati da gestore telefonico (su cui può intervenire esclusivamente chi eroga il servizio);
- h) Malf funzionamento della rete al di fuori dell'unità abitativa;
- i) centraline telefoniche, sistemi di videosorveglianza professionali;
- j) Malf funzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- k) Malf funzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- l) Danno accidentale.

La Centrale Operativa non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

49.3 Esclusioni relative all'Assistenza Elettrodomestici

La Prestazione non opera:

- a) se il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato;
- b) in caso di Danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell'uso dell'apparecchio;
- c) in caso di danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- d) in caso di Danno materiale non correlato a guasto, ma dovuto ad una causa esterna come un Danno Accidentale, un Danno da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell'elettrodomestico o dispositivo;
- e) in caso di eventi atmosferici (fulmini, alluvioni e trombe d'aria);
- f) in caso di guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni;
- g) in caso di installazione errata o difettosa (incluso software difettoso);
- h) in caso di processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, e qualsiasi Danno causato dall'irraggiamento solare;
- i) in caso di modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali;

- j) in caso di alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore;
- k) per le componenti di isolamento termico del bene;
- l) in caso di guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il Limite accettabile dal produttore;
- m) per un hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio;
- n) in caso di responsabilità di una Terza Parte per colpa o Danno (produttore, rivenditore, distributore, errata installazione, manomissione per tentata riparazione, epidemic failure o qualsiasi altra persona);
- o) per componenti estetici, materiali di consumo e parti soggette ad usura, accessori o periferiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene, lampadine, tubazioni, fusibili, manopole, coperture, simboli, ecc;
- p) per i danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione;
- q) per qualsiasi costo derivante dal mancato utilizzo dell'apparecchio;
- r) in caso di protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica

SEZIONE 5: TUTELA LEGALE

SEZIONE 5.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 50 Tutela legale della vita privata

50.1 Estensione Territoriale

La garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

50.2 Oggetto dell'Assicurazione – Oneri indennizzabili

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, le coperture vengono prestate per fatti inerenti alla vita privata, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione. La Centrale Operativa assicura, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale indicato in Polizza per Evento senza Limite annuo (salvo dove diversamente indicato), e dedotte le eventuali Franchigie indicate in Polizza, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'Assistenza Stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi. Tali oneri sono:

- a) le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- b) le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la Residenza;
- c) le spese per l'intervento di un Perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato dalla Centrale Operativa;
- d) le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- e) le spese conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla Centrale Operativa, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Centrale Operativa;
- f) le spese per il contributo unificato;
- g) le spese di giustizia in sede penale;
- h) le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- i) gli oneri relativi alla registrazione ed alla notifica di atti giudiziari entro il Limite massimo di € 500;
- j) le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010); - le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- k) le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

50.3 Persone Assicurate

La garanzia opera per i seguenti soggetti:

- il Contraente;
- componenti del suo nucleo familiare (come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia);
- figli del Contraente, anche se non presenti nello stato di famiglia del Contraente stesso ma presenti nello stato di famiglia dell'altro genitore. Per tali soggetti le prestazioni vengono garantite esclusivamente nell'ambito della vita privata, mentre non vengono prestate in relazione all'immobile dove risiedono;
- il partner convivente (ovvero l'uomo o la donna che pur non essendo unito in matrimonio con il Contraente, coabita con quest'ultimo realizzando una piena comunione di vita - c.d. convivenza more uxorio).

50.4 Prestazioni garantite

Vengono garantiti gli oneri indennizzabili previsti dall'Art. 44.2 "Oggetto dell'assicurazione – Oneri indennizzabili" per i

Sinistri relativi a:

- difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
- difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. **Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;**
- azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) **per ottenere il Risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di Terzi;**
- controversie con altre Compagnie Assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dalle persone assicurate, **sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250;**
- difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da Terzi. Tale garanzia è prestata solo nel caso in cui il Sinistro sia coperto da una garanzia di Responsabilità Civile prestata da una Polizza regolarmente operante, ed interviene dopo l'esaurimento di quanto dovuto per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, pur in presenza di un Sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla Polizza di RC in primo Rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicratrice non assista, con un proprio legale, l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Centrale Operativa garantisce l'Assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo Rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicratrice RC. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Centrale Operativa il diritto di agire in Rivalsa nei confronti della Compagnia Assicratrice con la quale è in corso la Polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo comma del presente punto). Nel caso in cui la Polizza di RC in primo Rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di Sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo Rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al Sinistro di RC in primo Rischio;
- le controversie che oppongano le persone assicurate ai propri collaboratori domestici **regolarmente assunti**
- le controversie con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali;
- le controversie relative alla proprietà o alla Locazione dell'immobile utilizzato come Abitazione Principale dagli Assicurati. Salva diversa indicazione, la garanzia si riferisce all'immobile indicato in Polizza;
- le controversie originate da contratti stipulati dall'Assicurato, **sempre che il valore in lite sia superiore ad € 250;**
- **il ricorso nei casi di separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio; tale prestazione viene garantita per i matrimoni celebrati in Italia a condizione che il ricorso sia presentato congiuntamente dai coniugi Assicurati con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi. L'eventuale e successiva domanda di divorzio verrà garantita attraverso l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi alla condizione che:**
 - a) **la separazione consensuale si sia verificata in vigenza del presente Contratto e che abbia dato luogo ad un caso assicurativo gestito dalla Centrale Operativa;**
 - b) **vi sia stata la continuità della copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l'omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio.**

Art. 51 Tutela Legale dell'attività di lavoro subordinato

51.1 Estensione Territoriale

La garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

51.2 Oggetto dell'Assicurazione – Oneri indennizzabili

Le coperture di seguito indicate vengono prestate per fatti inerenti all'attività di lavoratori subordinati delle persone assicurate, **con esclusione dell'esercizio della professione medica, sanitaria e di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di**

impresa e/o altre tipologie di collaborazione e/o comunque attività che richiedono per il loro svolgimento l'iscrizione ad un albo professionale. La Centrale Operativa assicura, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale indicato in Polizza per Evento senza Limite annuo (salvo dove diversamente indicato), e dedotte le eventuali franchigie indicate in Polizza, gli oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato relativi all'Assistenza Stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei suoi interessi. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario, fino ad un massimo di € 3.000. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la Residenza;
- le spese per l'intervento di un Perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato dalla Centrale Operativa;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla Centrale Operativa, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Centrale Operativa;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione ed alla notifica di atti giudiziari entro il Limite massimo di € 500;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

51.3 Persone Assicurate

La garanzia Lavoro opera per i seguenti soggetti:

il Contraente e i componenti del nucleo familiare come risulta da idonea certificazione dello stato di famiglia, in quanto lavoratori subordinati, con esclusione delle attività che richiedono per il loro svolgimento l'iscrizione ad un albo professionale.

In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, le garanzie della presente sezione si intendono prestate solo a favore del Contraente.

51.4 Prestazioni garantite

Vengono garantiti gli oneri previsti dall'Art. 45.2 "Oggetto dell'Assicurazione – Oneri indennizzabili" per i Sinistri relativi a:

- a) le controversie di lavoro subordinato che oppongano le persone assicurate al proprio datore di lavoro. La garanzia opera, laddove previsto, anche qualora le controversie siano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo (ricorsi al TAR);
- b) l'azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il Risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di Terzi;
- c) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;
- d) difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il Sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla Legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

SEZIONE 5.2: DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 52 Esclusioni generali della Sezione 7 “Tutela Legale”

Sono esclusi:

- a) Danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
- b) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi del Contraente o dell'Assicurato;
- d) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- e) controversie concernenti il diritto di famiglia (fermo restando quanto previsto all'art. 44.4 in relazione a separazione e divorzio), delle successioni e delle donazioni;
- f) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
- g) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in Polizza;
- h) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- i) controversie contrattuali con i clienti, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
- j) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
- k) controversie relative ai Sinistri inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, comprese le controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- l) controversie aventi ad oggetto comportamenti antisindacali (Art. 28 Legge 300/1970) o licenziamenti collettivi;
- m) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- n) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
- o) controversie relative a contratti di Agenzia, Rappresentanza o Mandato;
- p) controversie di natura contrattuale e di recupero crediti salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in Polizza;
- q) controversie di natura contrattuale nei confronti della Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia;
- r) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 250.

Art. 53 Delimitazioni temporali

Decorrenza della garanzia

Ai fini dell'operatività delle garanzie si precisa che:

- la Controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione;
- il Fatto Generatore della Controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
 - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
 - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il Fatto Generatore che dia origine alla Controversia si protragga attraverso più atti successivi, il Fatto Generatore si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Nel caso di esercizio di pretese al Risarcimento di Danni per fatto illecito di Terzi, il Fatto Generatore del Sinistro si considera insorto nel momento del verificarsi dell'Evento che ha originato il diritto al Risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un Unico Sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il Sinistro è unico a tutti gli effetti. Si considerano, inoltre, come Unico Sinistro le imputazioni penali per reato continuato. Nelle precedenti ipotesi la Garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta

unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Continuità della Polizza

Qualora la presente Polizza sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura assicurativa prestata da altra Compagnia, le garanzie fornite si estendono anche ai Sinistri originati da fatti o atti accaduti o posti in essere durante il periodo di validità della Polizza precedente, soltanto a condizione che ricorrano le tre circostanze di seguito indicate:

- a) l'Assicurato abbia provveduto a denunciare il Sinistro al precedente Assicuratore nei medesimi termini in cui è successivamente denunciato alla Centrale Operativa;
- b) il precedente Assicuratore abbia respinto il Sinistro unicamente perché, pur accaduto durante la vigenza della Polizza con essa stipulata, denunciato oltre il termine previsto per la denuncia dei Sinistri successivamente alla cessazione del Contratto assicurativo;
- c) non sia stata contestata l'operatività della garanzia dal precedente Assicuratore per il ritardato o mancato pagamento del Premio.

L'Assicurato è tenuto a fornire ampia prova documentale degli scambi di comunicazioni intercorsi con il precedente Assicuratore

SEZIONE 6: RESPONSABILITA' CIVILE

SEZIONE 6.1: OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE E PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 54 Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a risarcire (capitali, interessi, spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento per i danni involontariamente causati a Terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a Cose e/o animali di Terzi, in relazione a:

- Eventi verificatisi nell'ambito della vita privata o della conduzione dell'Abitazione;
- Eventi relativi alla proprietà dell'Abitazione Assicurata;
- Rischio locativo del Locatario nei confronti del solo Locatore.

in base alle scelte effettuate dal Contraente e secondo quanto indicato nel Certificato di Assicurazione.

Art. 55 Persone Assicurate

È assicurata la persona fisica Contraente della presente Polizza, identificata nel Certificato di Assicurazione, e:

- a) il suo coniuge non separato o compagno dell'unione civile, anche se con lui non residenti nella stessa abitazione;
- b) il suo convivente more uxorio, a condizione che sia con lui residente nella stessa abitazione;
- c) le altre persone con lui residenti nella stessa abitazione o comunque stabilmente conviventi, a condizione che siano legate a lui e/o ai soggetti di cui ai punti a) e b) da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela.

Limitatamente alla garanzia di cui all'Art. 57 "Responsabilità Civile relativa alla Proprietà dell'Abitazione", sono compresi anche eventuali comproprietari diversi dall'Assicurato.

Art. 56 Responsabilità Civile e della vita privata

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni involontariamente causati a Terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a Cose e/o animali di Terzi verificatisi nell'ambito della vita privata.

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i Danni derivanti da:

- a) la Conduzione delle Abitazioni, ossia l'utilizzo della stessa e lo svolgimento di attività domestiche, compresi:
 1. la manutenzione ordinaria;
 2. i danni da spargimento d'acqua ancorché non derivanti da rotture di tubazioni, impianti fissi e condutture e da rigurgito di fognature;
- b) dalla committenza dei lavori di ordinaria manutenzione;
- c) dalla committenza di lavori di manutenzione straordinaria (a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 43.1 "Esclusioni generali della Sezione 6: Responsabilità Civile verso Terzi" lettera e), a condizione che l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori se previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e comunque non assuma la direzione dei lavori.
In questo caso la garanzia opera a Secondo Rischio e presenta un Sottolimito di € 30.000 e una Franchigia di € 500.
- d) dalla proprietà, detenzione, utilizzo e Circolazione di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla vigente legislazione, inclusi i velocipedi, le biciclette e in generale gli acceleratori di andatura;
- e) dalla proprietà, detenzione, utilizzo e Circolazione di natanti non soggetti all'assicurazione obbligatoria e non a motore, di lunghezza non superiore a 6,50 mt;

La copertura vale inoltre per i danni:

- f) dalla responsabilità dell'Assicurato in qualità di trasportato di veicoli e/o di natanti, compresa l'azione di Rivalsa da parte di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria per le somme che hanno pagato;
- g) da fatto dei figli minorenni dell'Assicurato e altre persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge (ivi inclusi i minori temporaneamente affidati all'Assicurato), anche quando gli stessi sono affidati temporaneamente a persone non conviventi. Nel caso in cui l'affidamento a Terzi venga fatto a titolo gratuito e di cortesia la garanzia copre anche la responsabilità civile delle persone cui vengono affidati i figli minori dell'Assicurato per la sorveglianza/ vigilanza momentanea;

- h) da fatto dei figli minorenni dell'Assicurato, privi dei requisiti previsti dalla legge, alla guida di veicoli a motore e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all'insaputa dei genitori. La garanzia vale anche per l'azione di regresso eventualmente svolta dall'Assicuratore del veicolo stesso;
- i) derivanti dalla partecipazione ad attività sociali e di volontariato limitatamente alla responsabilità personale, **con esclusione delle attività sanitarie;**
- j) derivanti da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e da interruzioni o sospensioni (totali o parziali, ma solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. **In questo la garanzia è prestata fino al raggiungimento del Sottolimito del 20% del Massimale indicato in Polizza.**

Estensione Responsabilità Civile di Aeromodelli/Aeromobili a uso ricreativo

Sono coperti, a parziale deroga di quanto contrattualmente previsto, i danni a Terzi avvenuti in relazione alla proprietà e utilizzo a titolo personale di mezzi aerei a pilotaggio remoto **(escluso l'utilizzo professionale).** La garanzia è operante **esclusivamente se sono rispettate le vigenti disposizioni di legge sull'utilizzo di tali mezzi.**

Estensione Proprietà da parte dell'Assicurato di Cani e Gatti

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato nella sua qualità di proprietario di cani e/o gatti, per i danni causati a Terzi dall'animale, che abbiano come conseguenza:

- morte o lesioni personali di Terzi;
- morte o lesioni di altri animali;
- danneggiamenti materiali a cose.

La garanzia comprende anche la responsabilità civile della persona diversa dall'Assicurato che, **con il consenso dell'Assicurato proprietario dell'animale,** custodisca l'animale temporaneamente e occasionalmente a titolo gratuito e di favore.

Estensione per la Conduzione delle abitazioni in Locazione a breve termine (villeggiatura)

L'Assicuratore tiene indenne l'Assicurato (a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 43.2 "Esclusioni particolari della garanzia Responsabilità Civile della famiglia" lettera b) per i danni da Incendio nei locali di villeggiatura, ossia i danni causati da Incendio, esplosione o scoppio alle cose di proprietà degli albergatori e dei Locatori consegnate o custodite dall'Assicurato e dai suoi familiari durante la loro permanenza in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di Terzi. **La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 10.000 per Sinistro e per anno assicurativo. La copertura per i danni agli oggetti personali portati da ospiti occasionali è prestata fino ad un massimo di € 2.000 per Sinistro e per anno assicurativo. La liquidazione è subordinata alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria o di Polizia del luogo.**

Azione regresso e Surroga INPS

Sono coperte le azioni di regresso e di Surroga dall'INPS, così come indicato nell'art. 14 della Legge n. 222/84 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 57 Responsabilità Civile relativa all'Abitazione

Nell'ambito del presente articolo, la copertura assicurativa opera a condizione che:

- a) l'Abitazione Assicurata rientri nella definizione di "Abitazione Assicurata" contenuta nella Sezione 1 – Definizioni generali di Polizza e che rispetti le Caratteristiche Costruttive e la Destinazione d'uso ivi contenute;
- b) l'Assicurato sia alternativamente:
 - Proprietario dell'Abitazione Assicurata non locata;
 - Locatore;
 - Locatario/conducente.

In caso di Locazione, la copertura è operante esclusivamente per contratti di Locazione ex Art. 1571 del Codice Civile:

- con durata minima di 6 mesi
- in cui tra Locatore e Locatario non vi siano vincoli di parentela o affinità.

Art. 58 Responsabilità civile relativa alla proprietà dell'Abitazione

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, sono coperti i Danni a Terzi avvenuti in relazione alla proprietà dell'Abitazione Assicurata, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, quelli derivanti:

- a) da Incendio, fumo, esplosione o scoppio dell'Abitazione Assicurata;
- b) dalla proprietà dell'Abitazione Assicurata, compresi i beni mobili in essa contenuti purché di proprietà dell'Assicurato o affidati alla custodia da parte dell'Assicurato. Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l'Assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell'Assicurato. In questo caso la garanzia opera a Secondo Rischio.
- c) da spargimento d'acqua conseguente a rotture accidentali di tubazioni, impianti fissi e condutture.
- d) dai lavori (o dalla committenza dei lavori) di manutenzione ordinaria;
- e) dalla committenza di lavori di manutenzione straordinaria (a parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo 43.1 "Esclusioni generali della Sezione 6: Responsabilità Civile verso Terzi" lettera e), a condizione che l'Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori se previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e comunque non assuma la direzione dei lavori.

La copertura assicurativa opera anche in favore di eventuali comproprietari o proprietari diversi dall'Assicurato ed è prestata, in tali casi, per conto di chi spetta.

Art. 59 Rischio Locativo - Responsabilità civile del Locatario nei confronti del Locatore

In caso di garanzia indicata dal Contraente nel Certificato di Assicurazione, la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni causati al solo Locatore derivanti da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio avvenuti nell'Abitazione in Locazione all'Assicurato e per i quali sia ritenuto responsabile secondo quanto disposto dagli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. Inoltre, se l'Abitazione Assicurata è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all'arredamento del Locatore.

L'Assicurazione comprende la copertura per Danni che derivino da inquinamento accidentale e improvviso del suolo, dell'aria, dell'acqua e da interruzioni o sospensioni (totali o parziali, ma solo se conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza) di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi è prestata fino al raggiungimento del Sottolimito del 20% del Massimale indicato in Polizza.

SEZIONE 6.1: DELIMITAZIONI DELLA COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 60 Estensione Territoriale

Le prestazioni sono operanti:

- in tutto il Mondo, per la Responsabilità civile della Famiglia e della vita privata;
- nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino per la Responsabilità civile dell'Abitazione e il Rischio locativo.

Art. 61 Persone non considerate Terzi

Non sono considerati Terzi e dunque la garanzia non opera per i danni ad essi cagionati:

- a) le persone elencate all'Art. 37 "Persone Assicurate";

- b) i dipendenti, soci e collaboratori (inclusi i collaboratori domestici regolarmente assunti) che subiscono il Danno in occasione di lavoro o di servizio;
- c) rispetto a ciascun Assicurato, il relativo coniuge (per matrimonio o unione civile), gli ascendenti, i discendenti (legittimi, naturali, adottivi), i fratelli, le sorelle, nonché, se stabilmente conviventi con l'Assicurato, qualsiasi altro suo parente o affine.

Sono invece considerati Terzi i collaboratori occasionali dell'Assicurato, quali baby-sitter, infermieri, ragazze alla pari e simili.

Art. 62 Esclusioni

62.1 Esclusioni generali della Sezione 6: Responsabilità Civile verso Terzi

La copertura assicurativa non è operante per i danni:

- a) alle cose e agli animali di proprietà (o comproprietà) dell'Assicurato o che l'Assicurato abbia in custodia o consegna o detengano a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto previsto dalla garanzia: "Rischio locativo".
- b) causati da atti dolosi dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
- c) che derivino dallo svolgimento da parte dell'Assicurato di qualsiasi attività professionale, ossia quella svolta in modo continuativo, abituale e remunerativo;
- d) punitivi di qualunque natura;
- e) che derivino da lavori diversi dalla manutenzione ordinaria;
- f) da furto o rapina;
- g) che derivino da umidità, stillicidio, infiltrazioni e insalubrità dei locali, fatto salvo quanto disciplinato in tema di danni da spargimento d'acqua;
- h) che derivino da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive e/o esplosive (ivi incluso materiale pirotecnico);
- i) conseguenti, direttamente o indirettamente, da amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
- j) conseguenti all'emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- k) conseguenti a guerra e terrorismo.

62.2 Esclusioni particolari della garanzia Responsabilità Civile della famiglia

La copertura assicurativa non è operante per i danni a Terzi che derivino:

- a) dalla proprietà di abitazioni o fabbricati;
- b) da Incendio, fumo, Esplosione e Scoppio di abitazioni di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso detenute.
- c) che derivino dalla pratica di sport a livello professionistico;
- d) che derivino dalla proprietà, detenzione e utilizzo a titolo professionale di aeromobili/aeromodelli a pilotaggio remoto;
- e) derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati;
- f) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di veicoli e natanti a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni di Legge, fatto salvo quanto espressamente previsto all'Art. 38 "Responsabilità Civile della Famiglia";
- g) derivanti dalla proprietà, possesso e uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica di parapendio.
- h) da fatto dei collaboratori, anche occasionali, ai servizi domestici e/o familiari;
- i) derivanti dalla proprietà, possesso o custodia di animali diversi da cane e gatto;
- j) derivanti dalla proprietà, possesso o custodia di cani appartenenti alle razze di seguito elencate: American amstaff, American bulldog, American Staffordshire terrier, Boerboel, Bull terrier, Cane corso, Cane da pastore del Caucaso, Cane da pastore dell'Anatolia, Cane da pastore dell'Asia Centrale, Cane da pastore di Ciarplanina, Cane della

Serra da Estrela, Dogo argentino, Dogo canario, Dogue de Bordeaux, Fila brasileiro, Mastino napoletano, Perro da presa canario, Perro da presa mallorquin, Pitbull, Pitbull mastiff, Pitbull terrier, Rafeiro do Alentejo, Rottweiler, e incroci derivanti dalle razze sopra citate, nonché di cani anche di altra razza che siano stati inclusi nelle fasce di Rischio potenziale elevato come da registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni;

k) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria o dalla detenzione e/o dall'uso di armi e munizioni.

62.3 Esclusioni particolari della garanzia Responsabilità Civile dell'Abitazione

La copertura assicurativa non è operante per le Abitazioni con caratteristiche difformi da quelle disciplinate nella definizione di "Abitazioni Assicurate".

Inoltre, la garanzia non è operante per i danni che derivino dalla proprietà/Conduzione di Abitazioni diverse da quella indicata nel Certificato di Assicurazione.

SEZIONE 7: DENUNCIA SINISTRO

Art. 63 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per l’Abitazione

In caso di Sinistro relativo alla Sezione “Danni all’Abitazione”, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi è tenuto ad avvisare l’Assicuratore entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il luogo, la data, l’ora e le circostanze dell’Evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa.

L’inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Il Contraente o l’Assicurato è tenuto altresì: ad informare immediatamente l’Assicuratore delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Assicuratore ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato; l’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell’Assicuratore.

Art. 64 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per il Contenuto dell’Abitazione

In caso di Sinistro, il Contraente o l’Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi è tenuto ad avvisare l’Assicuratore entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando, in particolare, il luogo, la data, l’ora e le circostanze dell’Evento, la descrizione dei fatti, delle persone e delle cose coinvolte e il numero della copertura assicurativa.

L’inadempimento di questo obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo. Il Contraente o l’Assicurato è tenuto altresì: ad informare immediatamente l’Assicuratore delle procedure civili e penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. L’Assicuratore ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato; astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso dell’Assicuratore.

In caso di furto, il Contraente deve denunciare il Sinistro all’Assicuratore entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta. Il Contraente o l’Assicurato deve:

- a) sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando le circostanze dell’Evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa all’Assicuratore;
- b) mettere a disposizione dell’Assicuratore e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti. Sono a carico dell’Assicuratore le spese sostenute per adempiere questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile. L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
- c) Fornire, ove disponibili, fatture, scontrini o documenti di acquisto relativi ai beni danneggiati o sottratti. In assenza di tali documenti, l’Assicurato dovrà mettere a disposizione dell’Assicuratore idonee evidenze alternative, quali estratto conto comprovante l’acquisto di beni oggetto di richiesta risarcitoria. Nel caso in cui l’acquisto sia avvenuto in contanti e, pertanto, non sia disponibile né fattura/scontrino né estratto conto, l’Assicuratore procederà alla valutazione del danno applicando un deprezzamento congruo in base vetustà, allo stato e alla tipologia del bene.

Art. 65 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per la Responsabilità Civile Verso Terzi

In caso di Sinistro l’Assicurato dovrà darne avviso scritto entro 7 (sette) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia di ogni Sinistro dovrà contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. L’Assicurato dovrà far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, inviando la richiesta di Risarcimento ricevuta e la documentazione sui danni. L’Assicurato dovrà inoltre adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del Danno, nonché collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo. Ad ogni modo, l’Assicurato deve adoperarsi per una composizione amichevole e in ogni caso astenersi da qualsiasi riconoscimento scritto e/o orale della propria responsabilità.

L’inadempimento degli obblighi del presente articolo comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 66 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per l’Assistenza all’Abitazione

l'Assistenza Elettrodomestici

Per ogni richiesta di assistenza l'Assicurato, dovrà contattare al momento dell'insorgere della necessità, e comunque non oltre 3 (tre) giorni dal verificarsi del Sinistro, la Centrale Operativa ai seguenti numeri telefonici:

- Telefono 06 42115334

La Centrale Operativa è in funzione 24 ore su 24 per accogliere le richieste.

Inoltre, l'Assicurato dovrà comunicare:

- cognome e nome;
- luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- prestazione richiesta.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza.

La Centrale Operativa declina ogni responsabilità per eventuali richieste di assistenza fatte all'Assicuratore o Intermediario e non inoltrate alla sua Centrale Operativa. Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal Contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il Sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.

Art. 67 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per l'Assistenza Digitale

Le prestazioni di Assistenza Digitale devono essere richieste, direttamente alla Centrale Operativa nel momento in cui si verifica il Sinistro, contattando i seguenti numeri telefonici:

- Telefono 06 42115334

La Centrale Operativa è a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali e il sabato dalle 9 alle 13, per fornire immediatamente assistenza. Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare la Centrale Operativa, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di Polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo;
- telefono e di eventuali fax, eventuale indirizzo e-mail).

Art. 68 Denuncia Sinistro – Garanzie operanti per la Tutela Legale

Gestione del Sinistro

Ricevuta la Denuncia di Sinistro, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nella sezione "Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale. La Centrale Operativa non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di Lercari Srl, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Sinistri tra l'Assicurato e Lercari Srl, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. Lercari Srl avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece a Lercari Srl, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Denuncia di Sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare a Lercari Srl qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a Lercari Srl notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a Lercari Srl contemporaneamente alla Denuncia di Sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, Lercari Srl lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con Lercari Srl.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con Lercari Srl.

Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente Lercari Srl in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Come denunciare il Sinistro

Lercari Srl per la gestione dei Sinistri si avvale del proprio Ufficio Sinistri.

L'Assicurato potrà denunciare il Sinistro:

- via e-mail a: tutela-legale@cl-ita-com
- via posta, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a: LERCARI SRL – Via XII Ottobre, 3 - 6° piano, 16121, GENOVA
- via PEC: sircus@pec.it

Art. 69 Gestione delle vertenze di Danno – spese legali

L'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il Limite di un importo pari al quarto del Massimale per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse (Art. 1917 Codice Civile).

L'Assicuratore non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esso designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro. Inoltre le precisiamo che, per ricevere i servizi previsti dalla polizza cui ha aderito, dovrà fornire i suoi dati direttamente al riparatore incaricato (indicata nelle sezione "Contatti" della polizza) che autonomamente, in base agli accordi esistenti con noi, provvede a fornire tali servizi garantendo alta specializzazione, competenza ed efficienza. Resta inteso che i suoi dati, in questo caso, saranno gestiti da tale struttura al solo fine di compiere le attività strumentali connesse alla gestione del servizio di cui può godere in base alla polizza stessa.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre, nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte.

L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951 – Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitemi all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Come presentare un reclamo

All'Assicuratore	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Assicuratore, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Assicuratore fornirà riscontro al Reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.
All'IVASS	Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del Reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al Reclamo trattato dall'Assicuratore. Il modello per presentare un Reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.IVASS.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un Reclamo" o al seguente link: https://www.IVASS.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei Danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.

Chubb European Group
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 -Milano

Telefono: 02 270951
Fax: 02 27095333
Mail: info.italy@chubb.com
www.chubb.com/it

Chubb è un leader mondiale nel settore assicurativo. Presente in 54 paesi, Chubb offre soluzioni assicurative a imprese e individui in ambito Property & Casualty e Accident & Health a diverse tipologie di clienti. La compagnia si caratterizza per una vasta offerta di prodotti e servizi; una rete di distribuzione molto ampia; un'eccezionale solidità finanziaria; l'operatività a livello globale. Chubb Limited, la società capogruppo di Chubb, è quotata alla Borsa Valori di New York (NYSE: CB) e fa parte dell'indice S&P 500. Chubb impiega circa 43.000 persone nel mondo.